[1-4]

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE			DIFESA (VII):		
			In sede referente	Pag.	26
RESOCONTI:			ISTRUZIONE (VIII):		27
			Elezione di un Vicepresidente))	21
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCE- DERE IN GIUDIZIO		2	LAVORI PUBBLICI (IX):		
G			In sede legislativa))	27
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCI- PLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI			Trasporti (X):	-	
IMMOBILI URBANI:			In sede legislativa))	28
Elezione del Presidente	»	3	In sede referente))	29
			In sede consultiva))	29
AFFARI COSTITUZIONALI (I):					
In sede referente	,,	3	AGRICOLTURA (XI):		
Affari interni (II):			In sede legislativa	»	30 32
In sede legislativa	»	5	In sede consultiva))	32
In sede referente))	6	in state constituted	"	0.
GIUSTIZIA (IV):			INDUSTRIA (XII):		
Comitato per i pareri	»	7.	Elezione di un Vicepresidente))	32
· ·			In sede legislativa	39	33
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI- PAZIONI STATALI (V):			In sede referente))	33
In sede legislativa	,,	10	e del CNEN su problemi relativi alla politica nucleare		34
In sede consultiva))	12			34
Comitato pareri))	13 -	Lavoro (XIII):		
FINANZE E TESORO (VI):			In sede legislativa))	35
In sede referente		15	In sede referente))	36

IGIENE E SANITÀ (XIV):		
Elezione di un Segretario	Pag.	37
In sede legislativa))	37
Comitato pareri (Elezione del Pre- sidente)))	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA))	40
CONVOCAZIONI:		
Giovedi 22 novembre 1973		
Affari costiluzionali (I)	Pag.	41
Affari interni (II)	**	41
Affari esteri (III)))	41
Giustizia (IV)	»	42
Bilancio e programmazione - Parteci-		
pazioni statali (V)	13	43
Finanze e lesoro (VI)	n	43
$\textit{Trasporti} \ (X) $	31	43
Agricoltura (XI)	»	44
Igiene e sanità (XIV)	» ·	44
Commissione parlamentare per la vi- gilanza sulle radiodiffusioni	"	45
Commissione parlamentare per le que- stioni regionali	»	45
Martedì 27 novembre 1973		
Affari esteri (III)	n	45
Mercoledì 28 novembre 1973		
Giunta per le autorizzazioni a pro-		
cedere in giudizio	'n	45
Affari costituzionali (I)	»	45
Lavori pubblici (IX)	>>	46

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Biasini.

La Giunta procede all'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Cerullo, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (Doc: IV, n. 16).

Dopo che il Relatore Cavaliere ha illustrato i fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere, prendono la parola i deputati Franchi, Musotto, Manco e Fracchia e il Presidente Biasini. Su proposta, quindi, del deputato Manco il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere è rinviato ad altra seduta onde consentire al deputato Cerullo di intervenire ai sensi dell'articolo 18, primo comma, ultima parte, del Regolamento.

Contro il deputato Bonifazi, per il reato di cui agli articoli 656 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 7).

Il Relatore Reggiani dà ragione dei fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere proponendone la non concessione. Dopo un intervento del deputato Franchi, la Giunta, all'unanimità, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione a procedere dandogli mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato Manco, per il reato di cui all'articolo 343, prima parte, del codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza) (Doc. IV, n. 11).

Il deputato Fracchia, in sostituzione del Relatore Valori riferisce sulla domanda di autorizzazione a procedere. La Giunta, quindi, accogliendo la proposta del deputato Fracchia, delibera alla unanimità di non concedere l'autorizzazione a procedere e gli dà mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato Lima, per cinque reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) e per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato continuato) (Doc. IV, n. 81).

Contro il deputato Lima, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 83).

Contro il deputato Lima, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 84).

Contro il deputato Lima, per il reato di cui agli articoli 56, 61, n. 7, e 314 del codice penale (tentato peculato aggravato) (Doc. IV, n. 85).

Dopo un intervento del Relatore Reggiani, la Giunta, accogliendo una sua proposta, delibera di rinviare l'esame delle domande di autorizzazione a procedere alla prossima seduta.

Il Presidente, constatata l'assenza dei relatori sulle altre domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno, ne rinvia la discussione alla prossima seduta di mercoledi 28 novembre 1973.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

COMMISSIONE SPECIALE-

per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 9,50. — Presidenza del Vicepresidente Spagnoli.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

La Commissione procede all'elezione suppletiva del Presidente: risulta eletto il deputato De Leonardis.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Riz. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (Parere della II, della V e della VI Commissione) (38);

di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione) (111);

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (Parere della II, della V e della VI Commissione) (1475).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Sottosegretario Del Nero rileva, preliminarmente, che stanno proseguendo gli incontri, anche a carattere tecnico, tra rappresentanti ministeriali e organizzazioni sindacali e che, per il 28 novembre è già programmata una riunione dei tre ministri competenti con le confederazioni dei lavoratori. Dichiara che, non appena saranno terminati questi contatti, il Governo esprimerà in modo organico il suo orientamento sul nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, il che potrà verificarsi in sede di replica del Governo al termine della discussione generale.

Il deputato Pazzaglia osserva che la discussione sulle linee generali del provvedimento sarebbe più produttiva se il Governo chiarisse preventivamente il suo atteggiamento anche perché la Commissione, attraverso i lavori del Comitato ristretto, ha già espresso delle precise indicazioni.

Il relatore Galloni concorda sulla circostanza che sarebbe stato più opportuno conoscere preventivamente l'orientamento del Governo, ma sottolinea egualmente l'utilità di dare inizio alla discussione generale per conoscere la posizione dei commissari che non hanno fatto parte del Comitato ristretto.

Il deputato Malagugini, premesso che è ingiustificato il ritardo del Governo nel rispondere agli orientamenti emersi dai lavori del Comitato ristretto, dichiara che il suo gruppo è favorevole ad iniziare e concludere rapidamente la discussione generale sul provvedimento rinviando ad altra seduta la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Il deputato Tozzi Condivi sottolinea la situazione di tensione nella quale versa il settore del parastato ed invita il rappresentante del Governo, relativamente al campo d'applicazione del provvedimento, a voler raggruppare gli enti per settori omogenei, con particolare riferimento agli enti previdenziali di considerevoli dimensioni, per poi estendere gradualmente nel tempo la disciplina per essi stabilita anche ad altri gruppi di enti.

Il deputato Caruso, intervenendo nella discussione generale, sottolinea preliminarmente il suo imbarazzo nell'intervenire in questa fase della discussione per la situazione determinatasi a seguito dell'atteggiamento assunto dal Governo, il quale, a distanza di mesi, non ha ancora precisato il suo orientamento sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, che è ben più di un'ipotesi di lavoro, essendo il frutto di un attento e approfondito esame.

Né la sua parte politica ha osservazioni da muovere alla relazione Galloni sui lavori del Comitato ristretto perché essa riproduce fedelmente le posizioni in quella sede emerse ed il testo elaborato è sicuramente aperto all'ulteriore contributo che potrà derivare dal dialogo tra le forze politiche e, soprattutto, tra il Parlamento ed il Governo. Questi, peraltro, deve recedere dal suo attuale atteggiamento che rischia di paralizzare l'attività parlamentare rifiutando quel confronto che è alla base di una stessa corretta interpretazione dei princìpi costituzionali che presiedono ai rapporti Governo-Parlamento.

Ad avviso della sua parte, la posizione assunta dal Governo è severamente censurabile, sia nel merito, sia sotto il profilo politico ed è ulteriore dimostrazione dell'incapacità ad affrontare e risolvere i problemi che sottintende anche una chiara volontà di non modificare l'attuale grave stato di cose, caratterizzato dal duplice fenomeno della « giungla retributiva » e del « sottobosco clientelare ».

Quanto al tema della soppressione degli enti superflui, il Comitato ristretto, nell'intento di razionalizzare la situazione esistente, aggravatasi per l'assoluta inerzia manifestata dal Governo nell'utilizzare quegli strumenti legislativi messigli a disposizione dal Parlamento, ha previsto, nella sua responsabilità, un meccanismo secondo il quale, alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti da essa non considerati siano soppressi, a meno che il Governo, con suo provvedimento, non ne affermi l'utilità mantenendoli in vita.

Osserva che il problema della definizione degli enti è un indispensabile presupposto per il riordinamento del rapporto di lavoro del personale perché non è logicamente sostenibile l'estensione della nuova disciplina agli enti superflui e, pertanto, contraddittoria sarebbe da qualificare la posizione di chi volesse stra'ciare dal provvedimento questa parte.

In merito alla contrattazione collettiva, contesta la tesi affacciata nel disegno di legge, incentrata sull'indicazione di limiti massimi, perché questi verrebbero inevitabilmente raggiunti nella prima contrattazione e,

quindi, per il futuro, si verrebbe a togliere alla stessa ogni spazio. Preferibile appare, quindi, l'impostazione data dal Comitato ristretto, che muove dall'esigenza di responsabilizzare le forze sindacali e lo stesso Governo, il quale, avendo a disposizione il quadro globale delle risorse disponibili del paese, può utilmente indicare il modo in cui devono essere distribuite. Né è sostenibile che la contrattazione dei dipendenti degli enti pubblici sarebbe priva anche di quel limite che per i dipendenti statali è rappresentato dal bilancio dello Stato perché quest'ultimo è in disavanzo da oltre un secolo e costituisce, quindi, un limite soltanto di ordine politico.

Ritiene, pertanto, sommario e frutto di pregiudizi, che muovono dall'interno dell'apparato burocratico, il giudizio espresso dal Ministro La Malfa nella seduta congiunta delle Commissioni I e V del 23 ottobre scorso, secondo cui il testo elaborato dal Comitato ristretto contiene principi disastrosi per le finanze statali e desidera ribadire che la sua parte politica si è sempre espressa per la chiarezza retributiva, per l'unificazione dei trattamenti e la conseguente eliminazione delle situazioni di privilegio.

Dopo aver rilevato come i due elementi che hanno in maggior misura condotto alla ossificazione e alla paralisi della pubblica amministrazione sono costituiti dalla legge di contabilità e da quella sullo stato giuridico basata su qualifiche gerarchizzate, sottolinea la necessità di una seria riforma che, nel presupposto della qualifica unica, già acquisita nel mondo del lavoro, renda efficienti le strutture e responsabilizzi i dipendenti. In questo contesto deve essere valutata la proposta contenuta nel testo elaborato dal Comitato ristretto della revocabilità dei dirigenti.

Quanto alle esigenze prospettate in sede di Comitato ristretto dal suo gruppo per un incisivo intervento del Parlamento sul controllo degli enti pubblici, i quali amministrano sonime addirittura superiori a quelle del bilancio dello Stato, osserva che il testo predisposto dal Comitato, che pure rappresenta un timido tentativo di superamento dell'attuale situazione, non le hasostanzialmente accolte e non può, quindi, che esprimere delle riserve in merito.

Conclude invitando il Governo a confrontarsi su questi temi preannunciando che, se fosse suo intendimento confermare puramente e semplicemente il disegno di legge nella sua originaria formulazione, il suo gruppo non potrebbe che svolgere una ferma, decisa opposizione.

Il deputato Roberti dichiara di non condividere l'impostazione del Comitato ristretto secondo la quale gli enti potrebbero essere soppressi a seguito della semplice decorrenza di termini.

Quanto alla contrattazione collettiva, la sua parte è favorevole a condizione, peraltro, che ne siano individuati i soggetti, singoli enti e associazioni dei dipendenti, nel quadro delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della Costituzione.

Il deputato Lucifredi sottolinea l'esigenza di rivedere il secondo comma dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, al fine di evitare possibili discrasie nella definizione degli enti cui si applica il provvedimento, anche in relazione alla previsione, contenuta nel primo comma dell'articolo 2, della soppressione dei rimanenti enti entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. In particolare richiama la attenzione della Commissione sull'opportunità da un lato, di prevedere accanto agli enti locali territoriali anche i loro consorzi e le comunità montane e, dall'altro, di escludere dall'applicazione della presente legge altri enti che svolgano la loro attività nel settore culturale, artistico e sportivo.

Il deputato Magnani Noya Maria sottolinea l'importanza che la sua parte politica annette al riordinamento del settore del parastato anche per consentire l'attuazione della politica delle riforme con strumenti idonei.

Dopo aver invitato il Governo a sciogliere con sollecitudine le sue riserve sul testo predisposto dal Comitato ristretto, osserva come nello stesso siano contenute alcune indicazioni estremamente qualificanti per la stessa riforma, che debbono, pertanto, essere mantenute almeno come principio: da un lato la soppressione degli enti superflui, che continuano, con la loro presenza, ad aggravare il caos e la disarticolazione degli enti pubblici; dall'altro lato la contrattazione collettiva e l'unificazione delle qualifiche.

Il Presidente Riz rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledi 21 novembre 1973, ore 9,55. — Presidenza del Vicepresidente Turnaturi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Fracassi.

Disegno di legge:

Disposizioni per la nomina dei componenti delle Commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo (Già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1628-B).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Maggioni illustra le modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera che consistono nell'aggiunta di un secondo articolo, in cui si prevede che le funzioni di componente o segretario delle commissioni e dei comitati previsti all'articolo 1, da attribuire a dipendenti del Ministero del turismo, siano conferite al personale della carriera direttiva del Ministero stesso.

Il deputato De Sabbata ritiene discutibile l'innovazione introdotta dal Senato, in quanto essa opererebbe una discriminazione tra dipendenti dei diversi Ministeri interessati al problema. Propone pertanto un emendamento con il quale l'indicazione della carriera contenuta nell'articolo 2 viene estesa ai dipendenti di tutti i dicasteri interessati.

Il deputato Cottone ritiene invece che la norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento sia ispirata al buon senso in quanto la materia rientra nella competenza primaria del Ministero del turismo ed è pertanto giusto che solo per i dipendenti di quest'ultimo sia previsto un grado minimo per potere esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 del provvedimento di legge.

Il Sottosegretario Fracassi rileva che le obiezioni del deputato De Sabbata non hanno fondamento e non toccano una questione qualificante; ricorda in ogni caso che l'articolo 2 è stato votato al Senato da tutti i gruppi.

Su richiesta del deputato Boldrin, il Presidente sospende brevemente la seduta per consentire l'acquisizione di tutti gli elementi indispensabili a chiarire il problema.

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,30).

Dopo che il deputato De Sabbata, ricevuti i necessari chiarimenti, ha ritirato il suo emendamento, la Commissione approva l'articolo 2 introdotto dal Senato e il provvedimento nel suo complesso con votazione finale a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 10,35. — Presidenza del Vicepresidente Turnaturi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Proposte di legge:

Boldrini ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

Ceccherini e Cariglia: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950).

(Parere della V e della XIII Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Poli ricorda che delle due proposte di legge è stato redatto un testo unificato, sul quale la Commissione bilancio ha espresso varie osservazioni che solo in parte possono essere accolte; così è per esempio per l'invito a mantenere immutati i criteri per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico o razziale, in quanto tale invito rischierebbe di precludere alla Commissione interni la possibilità di operare diverse valutazioni di merito. Sono invece da accogliere i rilievi formulati dalla Commissione bilancio sulla parte finanziaria del provvedimento. Ritiene in ogni caso che il testo unificato vada modificato in qualche sua disposizione.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Franchi ritiene opportuno tener conto nel corso della discussione anche del contenuto di alcune proposte di legge presentate in materia dal suo gruppo nelle passate legislature e di una petizione approvata qualche tempo fa a Firenze in un Convegno cui partecipavano elementi non soltanto antifascisti. Il testo in esame non è soddisfacente, non soltanto perché dà l'impressione di indirizzarsi a pochissime persone, ma anche perché consente, in contrasto con i precedenti di legge, la presentazione delle domande da parte degli interessati senza limiti di tempo. Questa misura rischia di trasformarsi in un incitamento ad inventare casi di persecuzione politica. Non è contrario in ogni caso all'obiettivo che si intende raggiungere con le proposte di legge, alle quali è pronto a dare il suo voto favorevole purché si tenga conto delle sue osservazioni.

Il relatore Poli fa notare che è molto difficile circoscrivere con esattezza i criteri per individuare la figura del perseguitato politico; è stata questa difficoltà che ha spinto il legislatore a varare più leggi in materia nel corso degli ultimi venti anni e che spinge ora verso un nuovo provvedimento di legge. Ritiene infondata la critica del deputato Franchi relativa alla mancanza di un termine finale per la presentazione delle domande, in quanto un tale principio è già accolto nella legge n. 261 del 1967.

Secondo il deputato Flamigni, se in passato è stato necessario ritornare più volte sul problema dei perseguitati politici, è perché le varie leggi in materia sono state limitate e condizionate nella loro formulazione da troppe interferenze esterne. L'attuale legislazione del resto non riconosce come perseguitati coloro che sono stati costretti a stuggire all'estero né i confinati politici. È tempo di colmare con sollecitudine queste lacune e di soddisfare adeguatamente le legittime aspettative degli interessati che sono in numero rilevante e non, come giudica il deputato Franchi, trascurabile.

Il deputato Cavaliere ritiene che non torni ad onore del Parlamento occuparsi dopo 28 anni di un problema che avrebbe dovuto essere chiuso già da tempo. Chiede inoltre che sia fissato un termine massimo per la presentazione delle domande.

Il deputato Franchi rileva che il suo gruppo ha presentato in materia una proposta di legge, n. 808, che è stata assegnata alla competenza primaria della Commissione affari costituzionali. Dato che la materia è analoga sarebbe opportuno che la proposta stessa venisse richiamata per essere abbinata alla discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Secondo il deputato Flamigni tale abbinamento non è possibile trattandosi di materia diversa.

Il Sottosegretario Pucci sollecita il relatore a fargli pervenire il nuovo testo con le modifiche preannunciate, in modo che il Governo possa esaminarlo e precisare la sua posizione nella prossima seduta.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Proposta di legge:

Senatore De Marzi ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2310).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del Presidente, la Commissione decide (Governo consenziente) di chiedere

il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il Presidente si riserva di avanzare la richiesta al Presidente della Camera appena avrà acquisito il consenso anche dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposte di legge:

Mattarelli ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

Fioret ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

Ianniello ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

Ciccardini ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

Boffardi Ines ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

Costamagna e Bodrito: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

Alfano ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

Lenoci: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

Gargano: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

Maggioni ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

Flamigni ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

de Michieli Vitturi ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225; e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

Belci: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948):

(Parere della V e della VII Commissione). (Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Maggioni propone che le proposte di legge all'ordine del giorno siano subito inviate per il parere alla Commissione bilancio, nell'attesa di completare il nuovo testo unificato.

Il deputato Alfano, dopo aver sollecitato il Governo a dichiarare se sia o non disponibile per una concreta discussione, ricorda che il suo gruppo ha presentato una proposta in materia, n. 2069, che è stata assegnata alla competenza primaria della Commissione difesa. Sarebbe opportuno che tale proposta venisse discussa insieme con quelle all'ordine del giorno.

Secondo il deputato Boldrin, il Comitato ristretto dovrebbe completare un testo unificato in breve tempo e sottoporlo la prossima settimana al Governo e alla Commissione bilancio.

Il deputato Poli ricorda l'urgenza di trovare una adeguata soluzione che vada incontro alle legittime aspettative degli interessati.

Il relatore Maggioni concorda con il deputato Boldrin sull'opportunità di definire prima in Comitato ristretto il nuovo testo unificato da inviare successivamente al parere della Commissione bilancio.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 16. — Presidenza del Presidente Castelli.

Disegno di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1586).

A seguito della relazione del deputato Musotto, il Comitato ristretto esprime il seguente parere:

« La Commissione giustizia esprime parere favorevole, osservando peraltro che converrebbe modificare l'articolo 25, sostituendo le parole "non ottemperi" con la parola "violi", elevando a dieci milioni di lire la misura massima della multa ed aggiungendo un secondo comma per punire con la sanzione dell'ammenda le violazioni colpose, o comunque di minore gravità, della normativa in esame ».

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 (Parere alla III Commissione) (1255).

A seguito della relazione del deputato Revelli, il Comitato adotta la seguente decisione:

"La Commissione giustizia esprime parere favorevole, invitando peraltro la Commissione competente nel merito a valutare l'opportunità di estendere la tutela prevista dalla Convenzione di Parigi anche ai prodotti ed alle invenzioni in campo vegetale attualmente protetti in virtù di misure adottate dalle competenti autorità italiane in base a disposizioni analoghe a quelle riguardanti i brevetti industriali".

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (Parere alla VI Commissione) (2475);

Visentini: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468);

Cascio: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346);

(Parere alla VI Commissione).

Riferisce il deputato Pietro Micheli, che formula alcune osservazioni, ritenendo opportuno chiarire la portata del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, con riferimento alle dichiarazioni da cui risulta un reddito negativo del contribuente, e sottolineando l'opportunità di estendere la portata dell'articolo 5 del decreto stesso, concernente l'esonero dalle soprattasse e dalle pene pecuniarie, anche ai contribuenti che abbiano già definito le loro vertenze con gli uffici tributari.

All'articolo 6, primo comma, del decretolegge l'espressione « dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'ufficio del registro » andrebbe modificata per renderla più precisa; appare altresì opportuno modificare il penultimo comma dello stesso articolo, al fine di limitare la discrezionalità degli uffici.

Il relatore Pietro Micheli conclude la sua illustrazione proponendo di esprimere parere favorevole, con osservazioni, al disegno di legge n. 2475, nonché parere favorevole, nei limiti del disegno di legge, alle proposte di legge nn. 1468 e 2346.

A seguito degli interventi del Presidente Castelli e del deputato Terranova, il Comitato rinvia all'indomani il seguito dell'esame.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (2137).

A seguito della relazione del Presidente Castelli e degli interventi dei deputati Stefanelli, Lospinoso Severini e Terranova, il Comitato esprime il seguente parere:

« La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge n. 2137, ha considerato con attenzione la traduzione italiana - allegata al testo del disegno di legge - della Convenzione di Strasburgo, che pur non costituendo il testo ufficiale della Convenzione medesima, costituirà in pratica il più frequente strumento di consultazione da parte degli interessati. Osserva pertanto in via preliminare che detta traduzione risente della evidente difficoltà di rendere in altra lingua espressioni verbali che assumono un significato tecnico specifico in un determinato ordinamento giuridico; le discrasie, inevitabili in qualsiasi traduzione, assumono però particolare rilevanza nella fattispecie, sia in conseguenza di una eccessiva preoccupazione di rispetto della "lettera" (peraltro contraddittoriamente disattesa in casi in cui era opportuno osservarla), sia per la arretratezza della vigente legislazione italiana, cui sono ancora ignoti, per la mancata

riforma del diritto di famiglia, alcuni principi presupposti dalla Convenzione in esame ».

Vanno particolarmente evidenziati i seguenti rilievi critici:

- 1) non si è tenuto conto del fatto che al termine francese *légitime* corrispondono nell'ordinamento italiano sia « legittimo » sia « legittimato », e non soltanto « legittimo »;
- 2) l'espressione droits parentaux non necessariamente corrisponde a « patria potestà »;
- 3) bien de l'enfant nella dottrina giuridica corrisponde a concetto più ampio de « l'interesse del minore »; occorrerebbe, nel tradurre l'articolo 8, far riferimento quanto meno all'interesse « morale e materiale »; analogo rilievo va fatto per l'articolo 9, lettera d), considerando che la convenance mutuelle non si riduce alla « reciproca compatibilità »;
- 4) all'articolo 9, n. 3, agréés à cet effet è stato tradotto in « abilitati a tale scopo », espressione questa più rigida di quella del testo originale; nella stessa disposizione le parole qualifiés en ce domaine par leur formation sono state tradotte con « specializzati in tale campo in conseguenza della formazione », introducendo un nesso di causalità non originariamente previsto;
- 5) all'articolo 10, l'obligation ... de le doter è stata inspiegabilmente ridotta a « l'obbligo di ... fornirgli una dote »;
- 6) non è configurabile come « cessione di minore » la *remise d'un enfant*, prevista dall'articolo 15;
- 7) all'articolo 18, la previsione che le pubbliche autorità *veilleront ... au bon fonctionnement* non significa anche che le medesime dovranno « assicurare » il buon funzionamento:
- 8) nel diritto processuale civile italiano è prevista la camera di consiglio, non il procedimento « a porte chiuse », configurato con la letterale traduzione delle parole à huis clos, che figurano nel secondo comma dell'articolo 20; nello stesso articolo, al quarto comma, l'espressione les régistres publics seront tenus ou, à tout le moins, leur énonciations reproduites de telle manière non appare congruamente resa da « i pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale ».

La Commissione Giustizia invita pertanto la Commissione competente nel merito a curare che sia messa a disposizione dell'Assemblea, in occasione della discussione del disegno di legge, una traduzione italiana più aderente al testo della Convenzione.

La Commissione rileva inoltre che, a prescindere dai problemi linguistici, alcune norme della Convenzione di Strasburgo sono radicalmente diverse da quelle previste dal vigente ordinamento giuridico e talora inapplicabili se non si procederà con urgenza all'approvazione della riforma organica del diritto di famiglia, con gli opportuni adeguamenti.

Si segnalano in particolare:

- a) il terzo comma dell'articolo 5, che distingue dai poteri costituenti la patria potestà la facoltà di prestare l'assenso all'adozione;
- b) la lettera d) dell'articolo 6, che prevede il « termine » dell'adozione;
- c) la possibilità, prevista dal secondo comma dell'articolo 7, di derogare ai limiti di età prefissati dalla legge;
- d) la mancanza di norme concernenti il figlio legittimato (con particolare riguardo all'articolo 10);
- e) la rimozione, prevista dall'articolo 12, di limitazioni arcaiche, ma che la prevalente giurisprudenza tuttora ritiene dettate da disposizioni "di ordine pubblico";
- f) il "termine" dell'adozione previsto dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 13.

Non appare d'altra parte logico, pur considerando le discrepanze che potrebbero crearsi nel vigente ordinamento per la coesistenza di norme di diverso tenore, negare l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione di una Convenzione che implica un sensibile progresso sul piano giuridico e sociale soltanto perché permangono delle carenze nell'adeguamento delle norme del codice civile del 1942 ai principi costituzionali concernenti il diritto di famiglia.

La Commissione giustizia esprime pertanto parere favorevole al disegno di legge, condizionatamente all'aggiunta di un terzo articolo recante l'espressa abrogazione delle norme legislative incompatibili con le disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7 e 12 della Convenzione.

La Commissione inoltre fa presente l'opportunità che lo Stato italiano si avvalga della facoltà di formulare una riserva, ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, esclusivamente in ordine al limite massimo di età previsto dal primo comma dell'articolo 7 della Convenzione medesima ».

Proposte di legge:

Marocco: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio delle categorie

invalide presso le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro (279);

Foschi ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (1856);

Biamonte ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1871);

Tremaglia ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1907);

(Parere alla XIII Commissione).

Il relatore Lospinoso Severini propone di rinviare ad altra seduta l'esame dei progetti di legge, per approfondirne la portata.

Il deputato Stefanelli concorda, sottolineando l'opportunità di una pronuncia della Commissione giustizia sul testo unificato che eventualmente sarà redatto da un gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione competente in via primaria.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971 (Parere alla III Commissione) (2415).

A seguito della relazione del deputato Terranova e dell'intervento del presidente Castelli, il comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione Giustizia esprime parere favorevole, osservando peraltro che la lettera b) del secondo alinea del primo comma dell'articolo 9 non appare formulata in modo congruo, di modo che, in difetto di opportune intese con l'altra parte contraente, le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali italiani e confermate dalla corte di cassazione potrebbero non trovare esecuzione da parte delle competenti autorità austriache.

La Commissione richiede altresì che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Reggiani. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno e proposta di legge:

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073);

Fioret ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348).

(Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2073, con assorbimento della proposta di legge n. 348).

Dopo che il relatore Orsini ha ampiamente riferito sul lavoro svolto dall'apposito Comitato ristretto al quale, nella precedente seduta, era stato affidato l'incarico dell'esame preliminare degli articoli e degli emendamenti presentati, e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Bortot, Fioret, Ceccherini, Busetto e de Michieli Vitturi, nonché il Sottosegretario Fabbri, il Presidente Reggiani e il relatore Orsini, la Commissione approva un comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge, inteso a stabilire che le domande per ottenere le provvidenze possano essere modificate nell'indicazione del tipo di attività. Non è, invece, accolto un emendamento a firma dei deputati Bortot ed altri ed inteso a sostituire le comunità montane alle commissioni provinciali per la espressione del parere sulle istanze per la concessione dei benefici.

L'articolo 2 è approvato in una nuova formulazione, proposta dai deputati Fioret ed altri, che aumenta da 5.500 a 6.300 lo stanziamento aggiuntivo per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione. Non è, invece, accolto un emendamento a firma dei deputati Bortot ed altri per aumentare tale stanziamento aggiuntivo a 10 miliardi di lire.

La Commissione approva, quindi, un articolo aggiuntivo 2-bis, proposto dal deputato Fioret e modificato su richiesta del Governo, per la concessione di mutui per la realizzazione della nuova strada della Valcellina, a tal fine autorizzando il limite di impegno trentacinquennale di lire 250 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1975.

È altresì approvato un articolo aggiuntivo 2-ter, proposto dai deputati Bortot ed altri, secondo il quale la ricostruzione degli edifici e delle opere pubbliche può essere affidata alle comunità montane competenti per territorio, se costituite, o ai comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati ed idonei.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 3 con una modifica suggerita, a nome del Comitato ristretto, dal relatore Orsini (modifica sulla quale si dichiara contrario il deputato de Michieli Vitturi) e intesa a ridurre lo stanziamento per la riattivazione e ricostruzione degli impianti distrutti o danneggiati, per la installazione di nuovi impianti e per la ricostruzione delle scorte da 4.300 a 3.900 milioni, in ragione di lire 500 milioni, 1.300 milioni, 1.100 milioni e 1.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976: tale riduzione si rende necessaria per compensare una quota-parte dell'aumento degli stanziamenti predisposto nell'articolo 2.

Senza modifiche sono, quindi, approvati gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, mentre l'articolo 6 è approvato riducendo su proposta del Comitato ristretto riferita dal relatore Orsini, lo stanziamento ivi previsto da 6.000 a 5.500 milioni, in ragione di lire 500 milioni, 1.800 milioni, 1.800 milioni e 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976: anche tale modifica è deliberata a compenso dell'aumento di stanziamento stabilito al precedente articolo 2. In precedenza, la Commissione aveva respinto un emendamento soppressivo dell'intero articolo 6, a firma dei deputati Bortot ed altri.

Dopo aver respinto un emendamento proposto dai deputati Busetto ed altri per aumentare gli stanziamenti previsti dall'articolo 7, la Commissione approva, senza modifiche, lo stesso articolo 7.

Anche l'articolo 8 è approvato senza modifiche, dopo che risultano respinti dalla Commissione tre articoli aggiuntivi proposti dai deputati Bortot ed altri e concernenti rispettivamente il trasferimento alle comunità montane dei comuni compresi nei comprensori del Vajont delle funzioni esercitate da enti vari, i nuclei di industrializzazione e la competenza ad emettere il parere per l'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi alle imprese.

Dopo aver respinto due emendamenti al secondo comma del successivo articolo 9, proposti dai deputati Bortot ed altri e intesi a sostituire alla competenza dei prefetti di Belluno e di Pordenone quella dei presidenti delle giunte della regione del Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia, la Commissione approva, senza modifiche, l'articolo 9.

Anche l'articolo 10 è approvato senza modificazioni, mentre non risulta accolto un articolo aggiuntivo 10-bis, proposto dai deputati Fioret ed altri per l'assunzione, con contratto annuale eventualmente rinnovabile, di personale destinato a prestare servizio esclusivamente presso l'ufficio del genio civile di Pordenone per l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont.

La Commissione, quindí, dopo aver approvato l'articolo 11 nel testo originario del disegno di legge, approva l'articolo 12 con due modifiche, proposte a nome del comitato ristretto dal relatore Orsini, e intese ad inserire al primo comma anche il territorio di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi e a sopprimere il secondo comma.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 13 con una modifica suggerita dal relaotre Orsini ed intesa ad aggiungere anche il riferimento al territorio di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.

L'articolo 14 è anch'esso approvato con modifiche proposte rispettivamente dal relatore Orsini a nome del Comitato ristretto e dal deputato de Michieli Vitturi. Tali modifiche, oltre alla soppressione del secondo comma dell'articolo, prorogano al 31 dicembre i termini per la concessione dell'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali e stabiliscono la esenzione decennale dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie i commerci le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale fino al 31 dicembre 1973 e successivamente, fino al compimento del decennio, dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a favore delle imprese che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti entro il 31 dicembre 1973.

Senza modificazioni sono quindi approvati gli articoli 15 e 16, mentre l'articolo 17 è approvato in una nuova formulazione proposta dal relatore Orsini che esplicita la indicazione di copertura anche a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata a carico del prossimo esercizio finanziario, a tal fine richiamando gli appositi stanziamenti già iscritti nel fondo globale 1974.

La Commissione approva, successivamente, un articolo aggiuntivo proposto dal relatore Orsini a nome del Comitato ristretti, che stabilisce la competenza delle regioni nella determinazione delle aree dei nuclei di industrializzazione, dopo aver respinto una proposta emendativa avanzata dal deputato Ceccherini ed intesa a ricomprendere anche i comuni di Erto e Casso nella riserva di localizzazione del 30 per cento.

La Commissione approva, altresì, un articolo aggiuntivo, proposto dal relatore Orsini, che stabilisce una proroga dei termini per l'esercizio della rivalsa da parte dell'IMI nei riguardi delle imprese debitrici.

È respinto, invece, un articolo aggiuntivo presentato dai deputati Bortot ed altri, inteso a stanziare una somma di 30 miliardi per il potenziamento della strada statale n. 51, per lo spostamento a sud della strada statale n. 50 e per il potenziamento della strada statale n. 251.

Per dichiarazione di voto, prendono successivamente la parola il deputato Busetto, il quale preannuncia l'astensione del gruppo comunista e i deputati Fioret, Ceccherini e Gunnella, i quali annunciano il voto favorevole delle rispettive parti politiche.

Dopo che la Commissione ha autorizzato la Presidenza a procedere al coordinamento, il disegno di legge n. 2073 è posto in votazione finale a scrutinio segreto e risulta approvato, con il conseguente assorbimento della proposta di legge n. 348.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 12,25. — Presidenza del Presidente Reggiani. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per il lavoro e la previdenza sociale, Corti.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'industria cantieristica navale (Parere all'Assemblea) (1938).

Dopo illustrazione del relatore Orsini e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Gambolato, Gunnella, Bernini, Raucci, Gargano e Tarabini, nonché il Sottosegretario Fabbri e il Presidente Reggiani, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione ha preso in esame il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in aula sul disegno di legge concernente provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

La Commissione si è soffermata, in particolare, sull'emendamento presentato dai deputati Ceravolo ed altri (13.1) e inteso ad aumentare dal 10 al 30 per cento sul totale degli investimenti ammessi il contributo per l'esecuzione di opere o la installazione di impianti e attrezzature delle imprese cantieristiche; sull'emendamento a firma dei deputati Ceravolo ed altri (14. 1) con il quale si propone che il piano per lo sviluppo dell'attività cantieristica preveda investimenti prioritari nel Mezzogiorno e pari ad almeno il 50 per cento degli investimenti complessivi; nonché sugli emendamenti proposti dai deputati Ceravolo ed altri all'articolo 25 del disegno di legge, emendamenti che prevedono una diversa ripartizione temporale dell'onere complessivamente implicato e la riduzione dei finanziamenti a favore delle nuove costruzioni navali, con corrispondente aumento dei fondi messi a disposizione dell'impiantistica.

Preso atto delle dichiarazioni rese a nome del Governo dal Sottosegretario Fabbri, la Commissione ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti a firma dei deputati Ceravolo ed altri (13. 1), (14. 1), (25. 1), (25. 2), (25. 4) e (25. 5), che implicano conseguenze finanziarie non rigorosamente contenibili nell'ambito della maggiore spesa prevista dal disegno di legge anche nel nuovo testo definito dalla Commissione trasporti e quindi non fronteggiabile con i mezzi finanziari al riguardo già predisposti nel bilancio di previsione dello Stato per il prossimo esercizio finanziario.

La Commissione ha invece deliberato di esprimere parere favorevole su tutti gli altri emendamenti contenuti nel richiamato fascicolo n. 1 ».

Emendamenti alla proposta di legge:

Spagnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (Parere all'Assemblea) (474).

Dopo illustrazione del relatore Gargano, e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Tarabini, Bernini, Gunnella, Gambolato e Raucci, nonché i Sottosegretari Fabbri e Corti, e il Presidente Reggiani, la Commissione adotta la seguente decisione:

"La Commissione ha esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea sulla proposta di legge concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali e, preso atto delle dichiarazioni rese a nome del Governo dai Sottosegretari Fabbri e Corti, ha deliberato a maggioranza, di esprimere parere favorevole solo sugli emendamenti proposti dal Governo agli articoli 1 (1. 12), (1. 13), (1. 14), 2 (2. 3), 3 (3. 3), 5 (5. 5), (5. 6), 6 (6. 5) e 8 (8. 2), nonché sugli emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Del Pennino ed altri (1. 15), Del Pennino ed altri (6. 4), De Marzio ed altri (7. 1) e Del Pennino ed altri (7. 3).

La Commissione ha invece deliberato, a maggioranza, di esprimere parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati in Assemblea e contenuti nel richiamato fascicolo n. 1, attese le rilevanti ripercussioni finanziarie che gli emendamenti stessi avrebbero sulle singole gestioni pensionistiche ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

Comitato pareri.

Mercoledi 21 novembre 1973, ore 19. — Presidenza del Presidente Tarabini. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno e proposte di legge:

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2512):

Merli ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (1046);

Serrentino e Quilleri: Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti di impegno (1435).

(Parere alla X Commissione).

Dopo illustrazione del relatore Orsini e dopo interventi del deputato Gambolato (contrario) e del Sottosegretario Fabbri (il quale prospetta l'esigenza di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, introdotto dal Senato per consentire di utilizzare negli esercizi successivi le somme non impegnate negli esercizi di competenza), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2512. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge di iniziativa rispetti-

vamente dei deputati Merli (1046) e Serrentino (1435), che trattano materia identica a quella contenuta nella iniziativa legislativa governativa, a quest'ultima rinviando per quanto concerne limiti di spesa e indicazioni di copertura.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere alla VII Commissione) (2483).

Dopo ampia illustrazione favorevole del Presidente Tarabini, il deputato Raucci esprime perplessità sulla indicazione di copertura (che manifesta una profonda contraddizione con l'asserita volontà del Governo di destinare congrui finanziamenti al Mezzogiorno), nonché ampie riserve sul merito del provvedimento per quanto attiene alla attribuzione di determinate indennità a favore degli ufficiali superiori e, per contro, per le limitazioni in esso contenute circa il trattamento economico dei tenenti colonnelli.

Su proposta del Presidente Tarabini, quindi, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge. La Commissione, peraltro - mentre manifesta vive perplessità ed ampie riserve sulla indicazione di copertura formulata a fronte di una quota-parte della maggiore spesa implicata a carico del corrente esercizio finanziario e assicurata mediante utilizzo di somme già destinate in bilancio per l'apporto finanziario in favore della Cassa per il Mezzogiorno, con conseguente peggioramento nella qualificazione della spesa pubblica - richiama l'attenzione della competente Commissione di merito sulla incoerenza di talune disposizioni contenute nella iniziativa legislativa governativa e, in particolare, sulla immotivata attribuzione della indennità di funzione a favore degli ufficiali « a disposizione » (e cioè a favore di personale che non svolge alcuna funzione in seno all'Amministrazione militare) e sull'ingiustificato mantenimento della indennità di rischio per i generali e per i colonnelli, nonché sulla opportunità di garantire ai tenenti colonnelli prospettive di carriera e progressioni economiche tali da non rinviare il conseguimento di certi coefficienti soltanto alla vigilia o al momento del collocamento in pensione.

Disegno di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XI Commissione) (1365-B).

Su proposta del presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Di Giesi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte della competente Commissione del Senato.

Disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione) (1416-B).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo della iniziativa legislativa da parte della competente Commissione del Senato.

Disegno di legge:

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (Approvato dal Senato) (Parere alla IV Commissione) (2194).

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito che le modifiche introdotte dal Senato al testo del provvedimento originariamente proposto dal Governo implicano una ulteriore maggiore spesa in misura assai rilevante per la estensione della sfera di applicazione del gratuito patrocinio, e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame del disegno di legge, al fine di meglio approfondire i termini della questione prospettata dal rappresentante del Tesoro.

In precedenza il deputato Gambolato aveva dichiarato di non opporsi alla proposta del Presidente, a condizione che il rinvio fosse di brevissima durata.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmato a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 17 febbraio 1973 (Parere alla III Commissione) (2413).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Carenini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge risulti convenientemente integrata e aggiornata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale 1974 a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata a carico del prossimo esercizio finanziario; nonché a condizione che il predetto articolo 3 sia integrato da un comma aggiuntivo, che espliciti la consueta formula di autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Disegno di legge:

Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi corrisposti dalla Comunità economica europea per l'acquisto di tabacchi greggi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (2462).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (Parere alla IV Commissione) (2476).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo un intervento del deputato Raucci, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno e proposta di legge:

Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2467);

La Bella ed altri: Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e loro familiari a carico, divieto di usare negli atti pubblici i termini lebbra e derivati ed obbligo di sostituirli con i termini «morbo di Hansen» e derivati (1870).

(Parere alla XIV Commissione).

Dopo ampia illustrazione favorevole del relatore Corà, il deputato La Bella richiama alle dolorose condizioni in cui vivono i lebbrosi e i loro familiari ed illustra la proposta di legge n. 1870. di cui è primo firmatario, chiarendo che la maggiore spesa implicata rispetto al provvedimento governativo si aggirerebbe inforno ai 74 milioni annui, e che pertanto potrebbe essere fronteggiata riducendo gli stanziamenti di taluni capitoli di bi-

lancio destinati a spese che non trovano più alcuna giustificazione.

Il Sottosegretario Fabbri, pur apprezzando le considerazioni svolte dal deputato La Bella, suggerisce di dar corso immediato all'approvazione del disegno di legge n. 2467, già varato dal Senato; dichiara, per altro, di non essere in grado, al momento, di individuare idonei mezzi finanziari per fronteggiare la sia pur lievissima maggiore spesa implicata dalle modifiche contenute nella proposta di legge n. 1870.

Dopo interventi del Presidente Tarabini e dei deputati Raucci e Gambolato, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2467. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole, anche sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati La Bella ed altri (1870), che tratta materia già ricompresa nella iniziativa legislativa governativa, a quest'ultima rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura.

La Commissione si riserva per altro, di tornare ad esaminare le richieste prospettate dal deputato La Bella, ove quest'ultime siano fatte proprie dalla competente Commissione di merito e, corredate da idonee e adeguate indicazioni circa le conseguenze finanziarie implicate, trasmesse alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Proposta di legge:

Senatori Spagnolli ed altri: Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (2459).

Su proposta del presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gunnella, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito che la indicazione di copertura a fronte dell'onere relativo all'anno finanziario 1972 risulterà valida solo se il provvedimento sarà legislativamente perfezionato prima del 31 dicembre 1973, poiché la nota legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente l'utilizzo delle somme accantonate negli appositi fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 16. — Presidenza del Presidente La Loggia. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (Parere della II, della IV e della V Commissione) (2475);

Visentini: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (Parere della IV e della V Commissione) (1468);

Cascio: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (Parere della IV Commissione) (2346).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge oggetto del disegno di conversione n. 2475.

Il deputato Pandolfi illustra e ritira il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 1:

« Sostituire le parole: " tutte le pendenze relative al medesimo tributo ", con le parole: " tutte le pendenze relative ai tributi di cui sopra " ». (1. 3).

I deputati Serrentino e Santagati illustrano i rispettivi emendamenti all'articolo 1 del seguente tenore:

« Al terzo comma, sostituire le parole: entro tre mesi, can le parole: entro quattro mesi » (1. 1);

" Al comma terzo sostituire le parole: dall'entrata in vigore, con le parole: dalla conversione in legge » (1.5).

Il relatore manifesta un orientamento favorevole ai predetti emendamenti. Il rappresentante del Governo si riserva di valutare le questioni connesse al prolungamento dei termini per le domande relative alla definizione delle pendenze.

Gli emendamenti sono quindi accantonati.

Il deputato Serrentino ritira quindi il seguente emendamento all'articolo 1:

« Fra il terzo ed il quarto comma inserire il seguente:

I redditi di cui al primo comma del presente articolo, esclusa l'imposta complementare e l'imposta sulle società, determinati secondo le successive norme del presente decreto, spiegano automatica efficacia ai fini della determinazione degli imponibili soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società, rispettivamente ai sensi degli articoli 135, 136, 138, 141 e 150 del testo unico 29 gennaio, 1958, n. 645 » (1. 2).

Il deputato Ciampaglia illustra quindi il seguente emendamento all'articolo 1 cui si dichiarano contrari il relatore ed il Governo:

« All'ultimo comma, dopo le parole: sostituto di imposta, aggiungere: con obbligo di rivalsa o quando risulti che la facoltà di rivalsa sia stata esercitata » (1. 4).

Il deputato Frau illustra il seguente emendamento all'articolo 2:

« Sostituire nel primo capoverso del primo comma le parole: anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: entro il 30 giugno 1973 » (2. 1).

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 2:

« Sostituire le parole: anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato l'accertamento con le seguenti: l'accertamento è stato notificato entro il 16 ottobre 1973 » (2. 5).

Il deputato Santagati illustra il seguente emendamento all'articolo 2:

« Al primo comma sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le parole: del 16 ottobre 1973 » (2.18).

Il relatore si dichiara favorevole di massima, salvo specificazione della data, al criterio di anticipare le date relative ai termini delle notifiche di accertamento.

Il sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, si dichiara contrario agli emendamenti 2. 1, 2. 5, 2. 18. Potrebbe dichiararsi favorevole a fissare la data al 30 ottobre 1973.

Il deputato Frau illustra il seguente emenadamento all'articolo 2:

« Sostituire nel primo comma la disposizione di cui alla lettera a) con la seguente:

a) se alla detta data non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 45 per cento dell'imponibile stesso e di un ulteriore importo pari al 10 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente » (2. 2).

A tale emendamento si dichiarano contrari relatore e Governo.

Il deputato Ciampaglia illustra il seguente emendamento all'articolo 2:

« Sostituire la lettera a) del primo comma con la seguente:

a) se alla data dell'8 novembre 1973 non sia stata adottata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo del quaranta per cento dell'imponibile stesso e di un ulteriore importo pari al quindici per cento dell'imponibile dichiarato » (2. 9).

Al predetto emendamento si dichiarano contrari relatore e Governo.

Il deputato Ciampaglia ritira quindi il seguente emendamento all'articolo 2:

« Sostituire la lettera a) del primo comma con la seguente:

a) se alla data dell'8 novembre 1973 non sia stata adottata alcuna decisione in sede contenziosa, riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo del quaranta per cento dell'imponibile stesso e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato » (2. 10).

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento all'articolo 2 cui si dichiarano contrari relatore e Governo.

« Al primo comma, alla fine della lettera a), aggiungere:

« in caso di denuncia negativa di reddito, con successivo accertamento dello stesso è sulla somma algebrica che viene calcolata la percentuale del quaranta per cento ». (2. 6).

Il deputato Ciampaglia illustra i seguenti emendamenti all'articolo 2 cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Sostituire la lettera b) del primo comma con la seguente:

b) « se siano state adottate decisioni o sentenze ed esista o possa essere ancora ef-

fettuata impugnativa in via principale da entrambe le parti, riducendo l'imponibile risultante dalla ultima decisione di merito di un importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato » (2. 11).

« Sostituire la lettera c) del primo comma con la seguente:

c) « se siano state adottate decisioni o sentenze ed esista o possa ancora essere effettuata impugnativa in via principale da parte del solo Ufficio, aumentando l'imponibile risultante dall'ultima decisione di un importo pari al quindici per cento dell'imponibile stesso. In caso di annullamento dell'accertamento, tale importo sarà calcolato sull'imponibile dichiarato dal contribuente; in caso invece di annullamento dell'accertamento e di mancanza di imponibile dichiarato, le imposte saranno determinate riducendo l'imponibile accertato dall'Ufficio di un importo pari al settanta per cento dell'imponibile stesso » (2. 12).

« Sostituire la lettera d) del primo comma con la seguente:

d) se siano state adottate decisioni o sentenze ed esista o possa essere ancora effettuata la impugnativa in via principale da parte del solo contribuente, deducendo dall'imponibile deciso un importo pari al venticinque per cento dell'imponibile stesso ed un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente » (2. 13).

« Al primo comma, sopprimere le lettere e) ed f) » (2.14).

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Al primo comma, lettera e), dopo le parole: di merito, aggiungere le parole: ridotta del dieci per cento. La riduzione non si applica se l'imponibile risultante dall'ultima pronuncia di merito è inferiore a quello risultante dalla decisione di primo grado » (2. 7).

Il deputato Frau illustra il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 2, inserire il seguente:

Nei casi in cui l'imponibile accertato dall'ufficio sia conseguenza di errore materiale di calcolo nelle operazioni aritmetiche effettuate così come nei casi in cui esso comprenda cespiti i quali, in prosieguo, si siano rivelati in tutto o in parte inesistenti, per effetto di decisioni, sentenze o concordati, intervenuti in controversie tra altri soggetti, le imposte sono determinate ai sensi delle lettere a), b), c), assumendo come base l'imponibile accertato dall'ufficio, rettificato mediante eliminazione dell'errore o dei cespiti nella parte risultata, come sopra, inesistente » (2.3).

Il relatore si dichiara non contrario in assoluto all'emendamento 2. 3 purché si menzioni la documentazione a cura delle parti. Il Governo si dichiara contrario e si riserva di esaminare l'eventuale nuova formulazione.

Il deputato Ciampaglia illustra il seguente emendamento all'articolo 2 cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Inserire tra il primo ed il secondo comma, il seguente:

Nel caso in cui, alla data dell'8 novembre 1973, vi siano in contenzioso periodi di imposta compresi tra esercizi precedenti e successivi già definiti e per i quali periodi non sia stata notificata alcuna decisione o sentenza, le imposte sono determinate sull'imponibile medio aritmetico definito tra l'esercizio immediatamente precedente e quello immediatamente successivo ai periodi di imposta in contenzioso e riducendo l'imponibile risultante del quaranta per cento; ovvero, se la decisione o la sentenza notificata è ancora appellabile, anche da una sola parte, riducendo del quaranta per cento l'imponibile deciso » (2. 15).

Il deputato Frau si riserva la formulazione del seguente emendamento cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Inserire dopo il quarto comma dell'articolo 2 il seguente:

Ouando l'imponibile accertato dall'ufficio supera di tre volte l'ultimo imponibile definito, o in mancanza di questo di sei volte l'imponibile dichiarato, la definizione può avvenire su offerta del contribuente, comunque superiore del 10 per cento o del 50 per cento rispettivamente dell'imponibile definito o dichiarato, che l'ufficio è obbligato ad accettare se l'offerta stessa raggiunge il 60 per cento dell'imponibile accertato. In caso contrario se l'offerta non viene accettata dall'ufficio la definizione dell'imponibile avverrà attraverso la normale procedura senza applicazione di penalità e senza maggiorazioni di imposta nei limiti dell'imponibile offerto. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni dell'articolo 4 » (2, 4).

Dichiarando di aderire ad altro emendamento Visentini, il deputato Ciampaglia dichiara di ritirare il seguente emendamento all'articolo 2:

« Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le disposizioni di questo articolo non danno in alcun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente all'ammontare iscritto od iscrivibile nei ruoli, alla data dell'8 novembre 1973, a norma dell'articolo 174 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Dovranno invece, per le definizioni effettuate in base al presente articolo, essere sgravate le maggiorazioni di imposta e le sovratasse e pene pecuniarie già iscritte a ruolo » (2. 16).

Il deputato Visentini illustra il seguente emendamento:

« All'ultimo comma dell'articolo 2 sostituire le parole: né a quello iscritto o iscrivibile, fino alle parole: 29 gennaio 1958, n. 645, con le parole: né a quello dichiarato dal contribuente » (2. 17).

Al predetto emendamento si dichiarano favorevoli relatore e Governo.

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento all'articolo 2 cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« All'ultimo comma, sostituire le parole: a norma dell'articolo 174 e dell'articolo 175, lettera b) del testo unico 29 gennaio 1958, numero 645, con le parole: a norma dell'articolo 174 del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645. Se per effetto delle disposizioni stesse l'imposta si riduce ad un ammontare inferiore a quello già iscritto a ruolo a norma dell'articolo 175 del medesimo testo unico, la differenza sarà messa in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta dovuta sul reddito delle persone giuridiche da iscriversi a ruolo nell'anno 1975 » (2. 8).

In relazione al complesso dell'articolo 2 it deputato Raffaelli dichiara che per i redditi da lavoro dipendente la percentuale del 40 per cento dovrebbe essere portata al 50 per cento.

Il deputato Ciampaglia illustra il seguente emendamento all'articolo 3 cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del presente decreto aumentato del cinque per cento per ciascun periodo d'imposta successivo ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma dell'articolo 2 » (3.6).

Il deputato Frau illustra il seguente emendamento all'articolo 3 per il quale relatore e Governo richiamano le posizioni rispettivamente espresse a proposito degli emendamenti 2. 5 e 2. 18:

« Sostituire nel primo comma le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: entro il 30 giugno 1973 » (3. 1).

Parimenti relatore e Governo si richiamano alle posizioni già assunte in relazione agli emendamenti 2.5 e 2. 18 per il seguente emendamento Serrentino all'articolo 3 illustrato dal proponente:

« Al primo comma, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le parole: entro il 16 ottobre 1973 » (3. 2).

Relatore e Governo si dichiarano favorevoli al seguente emendamento Pandolfi, all'articolo 3, illustrato dal proponente:

« Al primo comma, sostituire le parole: a norma del presente decreto, con le parole: a norma del precedente articolo 2 » (3.5).

Il sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli dichiara che il Governo si riserva una nuova formulazione degli articoli 3 e 4. I proponenti dichiarano quindi di considerare illustrati i seguenti emendamenti:

« All'articolo 3 sostituire il secondo comma con il seguente:

In caso di omessa dichiarazione le imposte sono commisurate all'ultimo imponibile definito nel triennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto aumentato del venti per cento per ciascun periodo di imposta successivo ».

(3. 9) Buzzoni

« All'articolo 3 sopprimere il terzo comma ».

(3. 10) VESPIGNANI

" All'articolo 3 sopprimere il terzo comma".

(3. 12) Visentini

« Sopprimere il quarto comma dell'articolo 3 ».

(3. 13) VISENTINI

« All'articolo 3 sopprimere il quarto comma ».

(3. 15) SANTAGATI

« All'ultimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: agevolazioni, aggiungere le parole: ed esenzioni ».

(3. 16) SANTAGATI

"All'articolo 3, ultimo comma, dopo le parole: agevolazioni, aggiungere le seguenti: detrazioni che, ove competano, vanno portate in diminuzione dell'imponibile definito in base alle norme del presente decreto ».

(3. 7) CIAMPAGLIA

« All'articolo 3, aggiungere, all'ultimo comma, le parole: applicabili per ciascun periodo di tassazione ».

(3. 3) SERRENTINO

« All'articolo 3, aggiungere il seguente comma

« Per i redditi che si riferiscono a periodi di imposta inferiori a dodici mesi, l'imponibile è calcolato in dodicesimi ed ogni frazione di mese viene conteggiata per l'intero mese ».

(3. 4) Serrentino

« Dopo l'attuale ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Per i periodi di imposta 1971 e 1972, per i redditi non professionali tassabili in categoria C/1 l'aumento del 5 per cento viene operato sul reddito netto e non sul reddito imponibile ».

(3. 8) CIAMPAGLIA

"All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

Resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per la rettifica o per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali e altre sopravvenienze imponibili ».

(3. 11) PELLICANI GIOVANNI

« All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

I soggetti tassabili in base al bilancio e quelli che per il periodo d'imposta per il quale chiedono la definizione avevano optato per la tassazione in base al bilancio, ai sensi dell'articolo 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, nella domanda di applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente e del primo comma del presente articolo, devono indicare a quali voci del passivo e dell'attivo del bilancio imputano la differenza per l'imponibile dichiarato e quello definito ». (3. 14)

« All'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:

Le imposte relative al periodo di imposta che si chiude al 31 dicembre 1973, sono determinate a richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'ufficio competente a ricevere la dichiarazione stessa ».

(4, 1) Frau

« Al primo comma dell'articolo 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi di imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione a norma dei seguenti commi di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

(4. 3) PANDOLFI

« Al primo comma dell'articolo 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

I contribuenti che abbiano chiesto di definire le pendenze relative a tutti i tributi indicati nell'articolo 1, per i periodi di imposta di cui agli articoli 2 e 3, possono chiedere anche la determinazione a norma dei seguenti commi di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

(4, 4) PANDOLFI

« Al primo comma dell'articolo 4 nel secondo periodo sostituire le parole: per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le parole: per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo ».

(4. 5) PANDOLFI

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente:

Per i soggetti tassabili in base al bilancio e per quelli che hanno optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, l'imponibile relativo al periodo d'imposta indicato nel comma precedente è definito secondo la disposizione del primo comma del precedente articolo 3, sempre che nella dichiarazione siano indicate le voci dell'attivo e del passivo del bilancio alle quali viene imputata la differenza tra l'imponibile definito per il periodo d'imposta precedente e quello che deriva dall'applicazione dell'aumento del 10 per cento».

(4. 14) VISENTINI

« Al secondo comma dell'articolo 4, sostituire le parole: dei commi primo e quarto, con le parole: del primo comma.

(4. 6) PANDOLFI

« All'articolo 4 al secondo comma, dopo le parole: per l'accertamento di eventuali plusvalenze patrimoniali le parole: non comprese nella dichiarazione, sono sostituite dalle seguenti: e altre sopravvenienze imponibili anche se comprese nella dichiarazione ».

(4. 13) VESPIGNANI

« Al secondo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

Se gli esercizi relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi gli esercizi ».

(4. 7) PANDOLFI

« Sostituire il terzo ed il quarto comma dell'articolo 4 con il seguente:

I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che hanno optato per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, possono iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 1973 le variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo e della conseguente riserva tassata che derivano dalle variazioni indicate nel comma precedente.

(4. 15) VISENTINI

« Prima del penultimo comma dell'articolo 4 inserire il seguente:

Ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito e dell'imposta sulle società, i redditi complessivi saranno definiti in base alla somma dei redditi definiti per le imposte reali ai sensi della presente legge, salvo le detrazioni di competenza dell'esercizio, da determinarsi, in ogni caso, sull'importo degli oneri relativi detraibili in via definitiva e dei documenti esibiti dal contribuente, a pena di decadenza, contemporaneamente alla domanda di definizione ».

(4. 11) CIAMPAGLIA

« Al terzo comma dell'articolo 4, sostituire le parole: nel bilancio dell'esercizio successivo a quello ivi contemplato, con le parole: nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 1973 ».

(4. 8) PANDOLFI

« Al terzo comma dell'articolo 4, sostituire le parole: della complessiva differenza tra gli imponibili definiti e quelli dichiarati, con le parole: della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati ».

(4. 9) PANDOLFI

« Al terzo comma dell'articolo 4, dopo la parola: dichiarati, aggiungere: per ciascun periodo di imposta determinato ai sensi del presente decreto ».

(4. 10) CIAMPAGLIA

« Aggiungere, dopo il quinto comma dell'articolo 4, il seguente:

qualora i contribuenti non abbiano chiesto di definire a norma dei precedenti articoli tutte le pendenze relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1973, le imposte relative al periodo che si chiude a detta data saranno determinate ai sensi dei precedenti commi una volta definito nei modi normali l'imponibile relativo al periodo di imposta immediatamente precedente. Resta impregiudicata l'applicazione di eventuali soprattasse, pene pecuniarie e altre sanzioni non penali, assumendosi a tale fine come reddito dichiarato quello per il quale è stata effettuata e poteva essere effettuata iscrizione provvisoria: per l'anno 1973 ».

(4. 2) FRAU

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

Per i contribuenti tassati in categoria C/1 l'aumento del 50 per cento viene operato sul reddito netto e non sul reddito imponibile ».

(4. 12) CIAMPAGLIA

- Il deputato Raffaelli illustra quindi i seguenti emendamenti all'articolo 5:
- « Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

nessuna dichiarazione è dovuta dagli operai possessori di solo reddito di lavoro dipendente esclusi quelli dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni. Eventuali accertamenti degli uffici per gli anni 1973 e precedenti sono nulli » (5. 1);

« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

per i redditi di lavoro dipendente l'accertamento è limitato al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione, qualora il reddito sia inferiore a lire 5 milioni » (5. 2).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, dichiara che il Governo si riserva di esaminare le questioni concernenti la complementare per i redditi minori da lavoro subordinato.

Il deputato Rizzi illustra quindi il seguente emendamento Ciampaglia, al primo comma dell'articolo 6, cui si dichiarano contrari relatore e Governo.

- « Sostituire le parole: all'applicazione, con le parole: ai procedimenti valutativi » (6. 6).
- Il deputato Raffaelli illustra il seguente emendamento di cui, per altro, si riserva diversa formulazione e collocazione:
- « Al primo comma, dopo le parole: e delle relative addizionali, inserire: della imposta sulle successioni e sulle donazioni qualora il valore dell'asse creditario globale o l'ammontare della donazione non sia superiore a lire 5 milioni » (6. 15).

Relatore e Governo si riservano di esaminare la nuova formulazione.

- Il deputato Rizzi illustra i seguenti emendamenti Ciampaglia all'articolo 6 cui si dichiarano contrari relatore e Governo:
- « Al primo comma sostituire le parole: 1° gennaio 1973, con le parole: 16 ottobre 1973 » (6. 7);

- « Al primo comma sostituire le parole: del cinquanta per cento dell'imposta richiesta o di quella corrispondente, con le parole: dell'imposta liquidata sul 50 per cento del » (6. 8).
- Il deputato Pandolfi illustra il seguente emendamento cui si dichiarano favorevoli relatore e Governo:
- " Al primo comma dell'articolo 6, nel secondo periodo dopo le parole: In nessun caso l'imposta, aggiungere la parola: complementare » (6. 3).
- Il deputato Pandolfi ritira quindi il seguente emendamento cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo:
- "Al primo comma dell'articolo 6, nel terzo periodo inserire prima delle parole: Se alla data di entrata in vigore, le parole: Per gli atti registrati anteriormente al 1º gennaio 1973 » (6. 4).

Il deputato Cascio dichiara di fare proprio il predetto emendamento 6. 4 nella seguente formulazione:

- " Al terzo periodo del primo comma inserire prima delle parole: Se alla data di entrata in vigore, le parole: Per gli atti formati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché registrati anteriormente al 20 gennaio 1973 ».
- Il deputato Ciampaglia illustra il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 6:
- « Dopo le parole: senza applicazione, inserire le altre: di interessi di mora » (6. 9).
- Il Presidente ritiene che la questione debba essere trattata all'articolo 10.

Accantonati risultano, dopo illustrazione del proponente Ciampaglia, i seguenti emendamenti all'articolo 6:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Per le controversie diverse dalla semplice valutazione relative ai tributi di cui al comma precedente, incluse le imposte di successione, saranno definite con le modalità ed agevolazioni di cui al presente articolo, mediante pagamento del 26 per cento dell'importo preteso, salva la liquidazione sul minore imponibile definito ai sensi del presente decreto » (6. 10);

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le controversie pendenti alla data dell'8 novembre 1972 in ordine alle imposte di suc-

cessione possono essere definite automaticamente secondo i criteri previsti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 » (6. 11).

Il deputato Ciampaglia ritira quindi il seguente emendamento all'articolo 6:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nelle ipotesi di cui al primo comma si considera valore accertato agli effetti della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, rispettivamente, il valore presunto dall'ufficio ridotto alla metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento » (6. 12).

Ritira altresì il seguente emendamento all'articolo 6:

« Al terzo comma sostituire le parole: 1° gennaio 1973 con le parole: 16 ottobre 1973 » (6. 13).

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento all'articolo 6:

« Alla fine del terzo comma sopprimere le parole: e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto » (6. 1).

A tale emendamento si dichiara favorevole, salvo questioni di coordinamento, il relatore. Il Governo si dichiara invece contrario.

I proponenti considerano quindi illustrati i seguenti emendamenti dopo che relatore e Governo si sono riservati una diversa riformulazione degli articoli 6 ed 8 del provvedimento in funzione di un migliore coordinamento:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 6, aggiungere i seguenti:

L'inosservanza delle formalità prescritte in relazione all'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è sanata a condizione che la violazione non sia stata definitivamente accertata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente decreto ».

(6. 16)

RAFFAELLI

« Al quarto comma dell'articolo 6, sostituire le parole: entro tre mesi, con le parole: entro quattro mesi ».

(6. 2) SERRENTINO

« Al quarto comma dell'articolo 6, aggiungere:

Per le imposte di successione le definizioni in base all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, devono avvenire entro il 31 dicembre 1974 ». (6. 14)

« Sopprimere il sesto comma dell'articolo 6 ».

(6. 5) PANDOLFI

" Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6".

(6. 17) RAFFAELLI

Il deputato Ciampaglia illustra quindi il seguente emendamento all'articolo 7, cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Al primo comma dopo le parole: dichiarazione integrativa, inserire le parole: e definitiva » (7. 1).

Il deputato Raffaelli illustra quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 8 (8. 5) che viene accantonato in rapporto alla riserva del relatore di riformulazione, per diverso coordinamento, degli articoli 6 ed 8.

Il deputato Ciampaglia si riserva quindi una diversa formulazione del seguente emendamento all'articolo 8:

« Sostituire il primo comma con il sequente:

Le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali relative a violazioni in materia d'imposta generale sull'entrata non si applicano, anche se siano stati notificati i relativi verbali e gli stessi alla data dell'8 novembre 1973 siano ancora in contestazione sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria, se il contribuente dichiara all'ufficio del registro, entro il 31 dicembre 1973, l'ammontare delle entrate che ritiene non assoggettate al tributo e versa entro lo stesso termine la relativa imposta. La disposizione si applica anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

Sulle entrate eccedenti quelle dichiarate e che potranno essere definitivamente accertate in prosieguo, saranno comunque dovute le penalità e gli interessi di mora » (8. 3). Il deputato Ciampaglia illustra quindi il seguente emendamento all'articolo 8 cui si dichiarano favorevoli, di massima, relatore e Governo:

« Al primo comma, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1973, con le parole: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » (8. 4).

Il deputato Pandolfi illustra quindi il seguente emendamento cui si dichiarano favorevoli relatore e Governo:

« Al primo comma dell'articolo 8, aggiungere alla fine del primo periodo, dopo le parole: la relativa imposta, le parole: restando liberato nei limiti della somma versata » (8.2).

Il deputato Serrentino illustra il seguente emendamento cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Dopo il primo comma dell'articolo 8, aggiungere:

In materia di imposta generale entrata e delle imposte e tasse soppresse dal 1º gennaio 1973 a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le violazioni, anche se accertate, definite od in via di liquidazione con pagamenti rateizzati, quando sono stati effettuati i regolari pagamenti parziali, per le sopratasse e le pene pecuniarie non ancora pagate si applicano i benefici dell'articolo 6 del presente decreto » (8. 1).

Il deputato Ciampaglia ritira quindi il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, cui si dichiarano contrari relatore e Governo:

ART. 8-bis.

"E ammesso lo scarico dei documenti doganali riguardanti merci temporaneamente importate dall'estero nel caso in cui la riesportazione sia effettivamente avvenuta anche in forma diversa da quella prescritta dalle norme vigenti e senza tener conto degli adempimenti formali e amministrativi, purché tali riesportazioni risultino accertate prima dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi doganali, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 » (8. 0. 1).

Il deputato Ciampaglia ritira quindi l'emendamento (9. 1) soppressivo del terzo comma dell'articolo 9.

Il deputato Vespignani ritira quindi il seguente emendamento Raffaelli all'articolo 9

cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo:

"All'ultimo comma, dopo le parole: riguardanti la tassa regionale di circolazione, inserire: purché gli interessati propongano domanda, in carta semplice, alle Regioni a statuto ordinario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto previamente dovuto presso l'ufficio ACI » (9. 2).

Accantonato risulta quindi il seguente articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 9, illustrato dal proponente Giovanni Pellicani:

ART. 9-bis.

« Sono esclusi dai beneficî di cui all'articolo 2, 3, 4 e 5 del presente decreto i soggetti tassabili in base a bilancio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e coloro che ne abbiano fatto richiesta in base all'articolo 104 del testo unico suddetto per i quali risulti un ammontare di ricavi superiore a lire 5 miliardi da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972, 1973 ai fini dell'imposta sulla ricchezza mobile o a seguito di rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, oppure a seguito di accertamento definitivo o decisione non impugnata o non impugnabile.

Dagli stessi benefici di cui al primo comma sono esclusi inoltre i soggetti tassabili in base a bilancio per i quali non esista un imponibile definito in periodo di imposta precedente all'anno 1970 o, pur essendovi, sia intervenuto, per i periodi successivi, accertamento non definitivo dal quale risulti un ammontare dei ricavi superiore a lire 6 miliardi.

In caso di omessa dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio delle imposte, risulti un ammontare dei ricavi superiore a lire un miliardo.

Le persone fisiche per le quali risulti da una delle dichiarazioni uniche prodotte negli anni 1970, 1971, 1972, 1973 anche a seguito di rettifica intervenuta con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 34 del testo unico già citato, o da accertamento definitivo o da decisione non opposta o non impugnabile, una liquidazione di imposta, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di ammontare superiore a lire quaranta milioni o, ai fini dell'imposta complementare di lire quindici milioni sono escluse dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

In caso di omessa dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 5 del presente decreto, sono esclusi dai benefici ivi previsti i soggetti per i quali, a seguito dell'accertamento dell'ufficio, risulti una liquidazione di imposta di ammontare superiore a lire dieci milioni per l'imposta di ricchezza mobile e lire sei milioni per l'imposta complementare.

Il benefici previsti dall'articolo 9 del presente decreto non si applicano ai contribuenti per i quali l'ammontare dell'imposta di famiglia, liquidata in uno degli anni compresi fra il 1970 e il 1973 sia stato superiore a lire cinque milioni, o, in mancanza di tale liquidazione, abbiano, per uno dei periodi indicati, un accertamento, anche non definitivo, per una imposta superiore a lire dieci milioni.

Non possono parimenti beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 del presente decreto i contribuenti che, alla data del 29 dicembre 1966, avevano ricorsi pendenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria o dei comuni di residenza e che, successivamente alla data suindicata, non hanno proceduto alla definizione di almeno una delle dichiarazioni che hanno presentato o dovevano presentare ai fini delle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia » (9. 0. 1).

Il deputato Ciampaglia ritira quindi il seguente emendamento al terzo comma dell'articolo 10:

« Sostituire le parole: in tre rate, con le parole: in sei rate » (10. 3).

Assente il proponente Frau, il Presidente dichiara di considerare svolto il seguente emendamento all'articolo 10 cui si dichiarano contrari il Presidente stesso in qualità di relatore e il Governo:

« All'articolo 10 sostituire il secondo periodo del terzo comma con il seguente:

Per la prolungata rateazione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano gli interessi nella misura del 3,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza » (10. 1).

Il deputato Vespignani illustra quindi il seguente emendamento Pellicani Giovanni sul

quale il relatore manifesta un parere favorevole di massima e per il quale il Governo si riserva un ulteriore esame:

"All'articolo 10, comma terzo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le parole che seguono sono sostituite con le seguenti:

non può eccedere le dodici rate e i relativi interessi si applicano nella misura del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'ultima rata di normale scadenza » (10. 4).

Relatore e Governo si dichiarano invece contrari al seguente emendamento Pellicani Giovanni illustrato dal proponente:

« All'articolo 10, quarto comma, dopo le parole: maggiorazioni di imposta per ritardata iscrizione a ruolo, aggiungere le parole: limitatamente ai periodi di imposta 1971 e 1972 » (10. 6).

In relazione all'accantonamento degli emendamenti all'articolo 4, il Presidente dichiara accantonato il seguente emendamento Frau all'articolo 10:

« Aggiungere al quarto comma la seguente locuzione: La presente disposizione non si applica nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 4 » (10. 2).

Parimenti accantonato risulta il seguente emendamento Buzzoni illustrato dal proponente:

« All'articolo 10, al 5° comma le parole: non supera le lire 15.000 sono sostituite dalle parole: non supera le lire 30.000 e le parole: risulta superiore all'importo di lire 45.000 sono sostituite dalle parole: risulta superiore all'importo di lire 90.000 » (10.5).

Il deputato Visentini ritira quindi il seguente emendamento all'articolo 10:

« All'ultimo comma sostituire le parole: relativo ad un singolo tributo con le parole: relativo all'imposta complementare sul reddito o all'imposta di famiglia » (10.7).

Il deputato Serrentino ritira quindi il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10:

ART. 10-bis.

« I contribuenti che non intendono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto per le imposte di cui al primo comma dell'articolo 1, beneficeranno delle agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 e dal quarto comma dell'articolo 10, qualora il reddito definitivamente accertato nei modi ordinari non risulti superiore a quello desumibile dal calcolo automatico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. Saranno liquidati dai contribuenti gli interessi di ritardato pagamento a datare dal 1° gennaio 1974 » (10, 0, 1).

Il deputato Serrentino ritira quindi il seguente articolo interamente sostitutivo dell'articolo 11:

« I giudizi dinanzi le Commissioni tributarie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti.

L'estinzione dei giudizi dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile senza necessità di formale accettazione.

Le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto » (11. 1).

Il deputato Ciampaglia ritira quindi il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente:

I giudizi dinnanzi le commissioni tributarie in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono sospesi in seguito alla
comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione
o del pagamento dei tributi dovuti. L'estinzione dei giudizi dinnanzi l'autorità giudiziaria ordinaria in corso alla data dell'entrata
in vigore del presente decreto ha luogo ai
sensi dell'articolo 306 del codice di procedura
civile senza necessità di formale accettazione »
(11. 4).

Relatore e Governo si dichiarano quindi favorevoli ai seguenti emendamenti Pandolfi illustrati dal proponente:

« Al primo comma dell'articolo 11, aggiungere dopo le parole: di cui al secondo comma dell'articolo precedente, le parole: o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui è stata presentata » (11. 2);

« Al primo comma dell'articolo 11 aggiungere alla fine del comma le parole: restando compensate le spese di giudizio » (11. 3).

"Al primo comma dell'articolo 12 sostituire le parole: sospesa l'azione di accertamento dei tributi indicati nei precedenti articoli, con le parole: sospeso l'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 1 » (12. 1).

Il deputato Ciampaglia illustra e ritira il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12:

ART. 12-bis.

« Le agevolazioni del presente decreto si applicano a tutti i tributi che alla data dell'8 novembre 1973 risultassero già definitivamente accertati ma non ancora pagati né iscritti a ruolo » (12. 0. 1).

Il deputato Santagati illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo cui si dichiara favorevole il relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione:

ART. 12-bis.

"Chiunque nell'ultimo quinquennio, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, abbia riportato condanne penali, a seguito di sentenze passate in giudicato, per violazione delle leggi tributarie, è escluso dalle agevolazioni previste dal presente decreto » (12. 0. 2).

Il deputato Raffaelli illustra quindi i seguenti emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 12:

ART. 12-bis.

« Ai fini della imposta del reddito di ricchezza mobile, per l'anno 1973 è concesso un abbattimento straordinario di lire 150.000, limitatamente alla 13ª mensilità o alla indennità equiparata, prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, qualora il reddito annuo non superi lire 5 milioni » (12. 0. 3).

ART. 12-ter.

« Il primo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, è sostituito dal seguente:

"Articolo 89. – (Quota esente). — Per il periodo d'imposta relativo all'anno 1973, dai redditi netti classificati per l'imposta di ricchezza mobile nelle categorie B, C, è detratta una quota esente di lire 840.000 annue qualora il reddito complessivo netto del soggetto tassabile non sia superiore a lire 5 milioni annui "» (12. 0. 4).

ART. 12-quater.

« Per il periodo d'imposta relativo all'anno 1973, la quota di lire 50.000 prevista al primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è elevata a lire 150.000.

« All'articolo 138 del testo unico citato è aggiunto il seguente ultimo comma:

« la quota fissa di lire 240.000 prevista dal primo comma è elevata a lire 1.200.000 annue per i redditi di lavoro subordinato, per quelli derivanti da lavoro autonomo e per le pensioni il cui importo annuo non sia superiore a lire 5 milioni » (12. 0. 5).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli dichiara che la formulazione degli emendamenti non si presta ad una inserzione nel decreto in discussione. Al problema, politicamente rilevante, darà una risposta il Ministro in sede di Commissione o, al più tardi, in sede di Assemblea. Il discorso è aperto particolarmente per la materia trattata dall'emendamento 12. 0. 5, che andrebbe tuttavia regolata e coordinata mediante lo strumento della legge ordinaria.

In relazione all'articolo 13, relativo alle imputazioni di bilancio delle entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge, il Presidente La Loggia richiama l'attenzione della Commissione e del Governo circa gli effetti che potrebbero verificarsi in ordine all'attribuzione agli enti locali di somme eventualmente ad essi spettanti.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione a domani alle ore 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Guadalupi — Intervengono il Ministro della difesa, Tanassi e il Sottosegretario per la difesa, L'attanzio.

Disegno e proposte di legge:

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2483);

Pavone: Estensione delle norme di cui all'articolo 16-quater della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, previste per gli ufficiali delle forze armate e corpi di polizia (Parere della I e della V Commissione) (1610);

Pavone ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato (Parere della I, II e VI Commissione) (2213).

(Esame e rinvio).

Il relatore Mazzarino illustra il disegno di legge, già approvato al Senato, con il quale si tende ad armonizzare l'ordinamento militare alla nuova disciplina delle funzioni dirigenziali civili e del relativo trattamento economico, tenendo presente le peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari e, quindi, l'atipicità delle funzioni, i fabbisogni organici delle Forze Armate e la necessità di stabilire una equa retribuzione in relazione alle particolari caratteristiche delle carriere militari.

Osserva che il disegno di legge risponde allo scopo di eliminare gli scompensi organici attualmente esistenti nei gradi elevati e prevede per gli ufficiali un equo trattamento economico, che, oltre a tener conto della atipicità della carriera militare, potrà porre fine allo stato di disagio diffuso nelle Forze Armate.

Deve, tuttavia, rilevare che il disegno di legge ha provocato gravi preoccupazioni in larghi strati di ufficiali, poiché il nuovo assetto potrebbe rimanere riservato soltanto ad alcuni ufficali, dato il meccanismo delle promozioni che consente solo a pochi di raggiungere i gradi ai quali è consentita la nuova funzione dirigenziale, cui solo è riservato il concreto miglioramento economico. E, a tale proposito, lamenta che il disegno di legge preveda la soppressione della legge 22 luglio 1971, n. 536, che comporta, nell'attuale ordinamento, al momento della collocazione in quiescenza la promozione al grado superiore degli ufficiali valutati e ritenuti idonei e non promossi, per mancanza di posti in organico, soprattutto se si tiene conto che la legge istitutiva della dirigenza amministrativa ha adottato, anche se una tantum, il principio che per i militari si sopprime.

Propone, infine, che la Commissione, per consentire un maggiore approfondimento dei temi che il disegno di legge comporta, ne rinvii l'ulteriore esame ad altra seduta.

Sulla proposta di rinvio, intervengono dichiarandosi favorevoli, i deputati Giuseppe Niccolai, il quale ritiene di avvertire che il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario all'eventuale trasferimento del disegno di legge nell'attuale testo alla sede legislativa, D'Alessio, il quale dichiara che i deputati del gruppo comunista aspettano dal Governo una risposta politica ai problemi che il disegno di legge comporta, Lucchesi, Bandiera e Ruggero Orlando, i quali concordano con il relatore.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 28 novembre 1973.

Al termine della seduta, il Presidente comunica che il Presidente della Camera ha aderito alla richiesta della Commisisone di trasferimento alla propria competenza primaria della proposta di legge n. 2440 Lettieri ed altri: Adeguamento dell'indenità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

Il deputato Lettieri propone che la Commissione, tenuto conto che la proposta tratta materia già esaminata in sede di discussione del disegno di legge n. 2409 nella seduta del 25 ottobre 1973, chieda al Presidente della Camera il trasferimento alla competenza legislativa.

La Commissione, all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, approva la proposta del deputato Lettieri.

Il deputato Boldrini sollecita, la discussione della proposta di legge n. 1421, sulla riapertura dei termini per ottenere ricompensa al valore partigiano, e l'esame delle proposte di legge riguardanti la riforma della leva militare.

Il Presidente ricorda che l'esame della proposta di legge n. 1421 è stato sospeso in attesa del parere della V Commissione, che si ripromette di sollecitare, e comunica che il Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge sulla leva si riunirà martedì 27 novembre 1973.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — Presidenza del Presidente Ballardini.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE.

La Commissione procede all'elezione di un Vicepresidente. Risulta eletto il deputato Bertè.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 11. — Presidenza del Presidente Degan. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Foschi.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della II, della IV, della V e della X Commissione) (1586);

Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Parere della II, della IV, della V e della X Commissione) (640).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il relatore Perrone illustra una serie di emendamenti al disegno di legge elaborati dal gruppo di lavoro, che il Governo accetta e la Commissione approva con alcune ulteriori modifiche di natura meramente tecnica, accantonando l'articolo 25 sulle sanzioni penali ed approvando in linea di massima un nuovo testo degli articoli 17, 18 e 39-bis (questo ultimo proposto dal Governo), che vengono trasmessi per il parere alla Commissione

affari costituzionali e l'articolo aggiuntivo anche alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);

Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);

Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);

Cattanei ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939);

(Parere della V e della X Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato).

Il relatore Giovanni Lombardi richiama l'attenzione della Commissione su due errori materiali incorsi nella stesura del testo degli articoli 1 e 5 del testo unificato, la cui correzione viene demandata al Presidente Degan in sede di coordinamento finale del testo. Propone quindi di modificare gli articoli 3, 4 e 5, già approvati in linea di massima, nel senso indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 novembre scorso.

La Commissione approva gli emendamenti proposti dal relatore e gli articoli 3, 4 e 5 nel testo modificato, nonché l'articolo 7 sullo stesso testo trasmesso alla Commissione bilancio.

Il deputato Federici dichiara che il gruppo comunista voterà a favore delle proposte in esame, esprimendo per altro profonda insodisfazione per l'ulteriore peggioramento apportato alla parte finanziaria e sollecitando nel contempo il Governo ad approntare al più presto un piano organico di massicci interventi in un settore che è in grado, se opportunamente potenziato, di dare notevole ossigeno all'economia nazionale.

La Commissione approva quindi con votazione finale a scrutinio segreto il testo unificato delle proposte di legge con il seguente titolo: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione dei bacini di carenaggio di Trieste. Livorno e Genova ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973, ORE 10,30. — Presidenza del Vicepresidente Piccinelli. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (Parere della IV, della VI e della IX Commissione) (1717).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato in una nuova formulazione del gruppo di lavoro.

L'articolo 2 è quindi approvato con alcune modificazioni proposte dal gruppo di lavoro e con due emendamenti aggiuntivi del Governo e del deputato Marzotto Caotorta.

Sono poi approvati, con alcuni emendamenti del relatore, quattro articoli aggiuntivi proposti dal gruppo di lavoro, tendenti ad introdurre alcune modificazioni, rispettivamente, agli articoli 81, 86, 87 e 88 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

L'articolo 3 è quindi approvato in una nuova formulazione proposta dal gruppo di lavoro, mentre l'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è approvato nel testo del disegno di legge con un emendamento del Governo sostitutivo dell'ultimo comma e della annessa tabella.

L'articolo 6 è quindi approvato nel testo del disegno di legge, mentre gli articoli 7, 8 e 9 sono raggruppati in un unico articolo aggiuntivo proposto dal gruppe di lavoro, sostitutivo dell'articolo 127 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Gli articoli 10 e 11 sono successivamente soppressi su proposta del relatore, mentre sono approvati due articoli aggiuntivi proposti dal gruppo di lavoro, tendenti a modificare, rispettivamente, la misura delle sanzioni previste dall'articolo 138 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e il termine di cui agli articoli 141 dello stesso testo unico e 7 della legge 3 maggio 1967, n. 917.

È, quindi, approvato un articolo aggiuntivo proposto dal gruppo di lavoro e modificato da alcuni emendamenti del relatore, tendente ad introdurre disposizioni transitorie per la disciplina delle patenti di guida.

È poi approvato, senza modificazioni, l'articolo 12, ultimo del disegno di legge.

Il disegno di legge viene infine votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato con un nuovo titolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 12,40. — Presidenza del Vicepresidente Piccinelli. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Proposte di legge:

Bonomi ed altri: Modifica all'articolo 80 concernente la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Parere della IX Commissione) (270).

Maggioni ed altri: Modifica agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme di circolazione stradale (1669);

Maggioni ed altri: Modifica dei commi quarto dell'articolo 83 e sesto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme di circolazione stradale (1671).

(Rinvio).

La Commissione decide di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 12,45. — Presidenza del Vicepresidente Piccinelli. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Giglia.

Proposte di legge:

Senatore Zuccalà ed altri: Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (Testo unificato, approvato dal Senato) (2428);

Balzamo ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

Assante ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

Anderlini ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazione (1845);

Altissimo e Baslini: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100); (Parere alla IV Commissione).

Il relatore Bogi riferisce ampiamente sui provvedimenti, sottolineando in particolare l'opportunità segnalata dal dicastero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla SIP, e che dichiara di condividere, di una modificazione dell'articolo 4 del disegno di legge nel senso di consentire al magistrato di disporre le intercettazioni telefoniche in locali diversi da quelli ivi indicati – e cioè anche presso le sedi delle procure della Repubblica – ove ritenga che tali locali non siano idonei a garantire la risservatezza delle operazioni.

Il sottosegretario Giglia, nel dichiararsi d'accordo con il relatore, preamuncia che il Governo presenterà nella competente Commissione di merito un emendamento all'articolo 4 del disegno di legge, tendente a conferire al magistrato un potere di scelta tra i vari locali (delle procure della Repubblica, di uffici o impianti telefonici di pubblico esercizio ovvero altri luoghi ritenuti idonei) ove operare le intercettazioni.

Seguono dichiarazioni di voto favorevole dei deputati Baldassari (che sottolinea come l'unica garanzia di segretezza sia offerta dall'intercettazione eseguita presso i locali delle procure della Repubblica), Marzotto Caotorta e Korach e di voto contrario dei deputati Mancini Antonio (che non condivide il principio di conferire in via normale al magistrato poteri che invece dovrebbero essere eccezionali) e Baghino (il quale lamenta l'incostituzionalità dell'articolo 4 del disegno di legge).

La Commissione delibera, infine, di esprimere parere favorevole, rappresentando peraltro l'opportunità che la Commissione di merito modifichi l'articolo 4 del disegno di legge nel senso di consentire al magistrato di disporre le intercettazioni presso gli uffici delle procure della Repubblica, ove ritenga non idonei a garantire la segretezza delle operazioni stesse quelli dell'ufficio o dell'impianto telefonico di pubblico servizio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

'AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Truzzi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno di legge:

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (Approvato dal Senato) (Parere della I e della V Commissione) (1919-ter).

(Discussione e approvazione).

Il relatore ricorda brevemente che per accelerare l'iter del provvedimento n. 1919 ed erogare sollecitamente i contributi all'Ente in questione, la Commissione decise di chiedere lo stralcio delle norme finanziarie ed il loro trasferimento alla sede legislativa. Attualmente, quindi, è in discussione il disegno di legge n. 1919-ter, ottenuto, dallo stralcio degli articoli 1 e 6 del testo originario. La parte residua del disegno di legge, costituita dagli articoli 2, 3, 4 e 5, resta in sede referente con il n. 1919-bis ed il nuovo titolo « Ristrutturazione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania ». Richiamandosi a quanto detto in occasione dell'esame del provvedimento originario in sede referente ribadisce la necessità di una sollecita approvazione delle norme di carattere finanziario (l'attuale disegno di legge-stralcio 1919-ter), pur manifestando le sue perplessità circa l'accantonamento di tutti gli altri articoli oltre il 4, che comunque andava eliminato per il passaggio alla sede legislativa contenendo esso una delega legislativa. Sarebbe infatti necessario procedere alla ristrutturazione dell'Ente soprattutto per quanto riguarda l'estensione all'intera provincia di Avellino. In proposito caldeggia l'esame a breve scadenza delle norme accantonate (attuale 1919-bis) e sollecitata la rapida approvazione del disegno di legge oggi in discussione.

Il deputato Alesi, nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento, esprime qualche perplessità sul contributo alle spese di funzionamento.

Il deputato Giannini sottolinea il contributo positivo dato dal gruppo comunista al varo del provvedimento attualmente in discussione, che si riferisce solo agli aspetti finanziari, restando impregiudicato il problema della ristrutturazione dell'Ente. Ritiene, d'altra parte, opportuno ricordare che a parere del suo gruppo in questo caso si dovrebbe preser-

vare il carattere interregionale dell'Ente irrigazione. Senza dubbio, però, questo Ente dovrà diventare uno strumento tecnico al servizio delle regioni, per l'approvvigionamento idrico, ma anche, a seguito delle note vicende dell'infezione colerica, per il risanamento dell'ambiente. Ritiene giusta l'estensione delle competenze dell'Ente a tutta l'Irpinia. Resta. certo, il problema del controllo, che si vorrebbe riservare allo Stato, legato al tema più generale del riordinamento e della nuova disciplina normativa di questi Enti specie sotto il profilo delle competenze regionali in ordine ai controlli. Riallacciandosi alle analoghe affermazioni del relatore, ricorda l'opera unitaria svolta dall'Ente, che tra l'altro ha preparato un organico piano di approvvigionamento idrico. Si deve risolvere il problema del finanziamento di questo piano generale irriguo, perché le risorse idriche costituiscono. specie per l'agricoltura, un fattore essenziale, pregiudiziale, di sviluppo delle regioni meridionali. L'utilizzazione ottimale dell'acqua si traduce non solo in un incremento della produzione, ma anche in un aumento e miglioramento della occupazione e in definitiva in un generale ammodernamento strutturale dell'agricoltura meridionale. Basterebbe pensare ad alcune produzioni tipiche delle regioni beneficiarie del piano irriguo, come l'ulivo, che verrebbe ad essere raddoppiata. Rilevato che attualmente i fondi a disposizione sono del tutto insufficienti, sostiene che bisognerebbe affrontare il problema del finanziamento delle varie opere specie laddove la CEE ha messo a disposizione delle somme che lo Stato italiano deve integrare per il 50 per cento. Dopo aver rilevato la necessità di continuare la battaglia per ottenere concreti risultati, ribadisce il voto favorevole del suo gruppo.

Il deputato Fagone nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista raccomanda che si finanzino le opere suscettibili di un effettivo miglioramento evitando le dispersioni determinatesi in passato.

Il deputato De Leonardis nel sottolineare l'opera benemerita svolta dall'Ente di irrigazione, insiste sull'importanza determinante dell'attuazione di un completo piano irriguo, dando tutti i mezzi necessari all'Ente suddetto. Un'efficace opera di irrigazione può, nel Mezzogiorno, contribuire a favorire meglio di tanti insediamenti industriali l'economia meridionale dando un deciso impulso all'attività agricola, con il risultato di ragguardevoli aumenti di reddito.

Il deputato Schiavon, annunciando il voto favorevole, chiede al Governo se già si sono

impegnate le somme approvate in agosto a favore dell'attività di bonifica.

Il deputato Sponziello esprime il voto favorevole del suo gruppo, auspicando che l'Ente contribuisca allo sviluppo dell'economia delle regioni interessate e non costituisca invece un'occasione di incremento di forme clientelari, purtroppo spesso legate a questo tipo di enti.

Il deputato Bonifazi nel ribadire il voto favorevole del gruppo comunista chiede che il Governo esprima chiaramente la sua opinione sulla necessità di affrontare in modo organico e non frammentario il problema generale degli enti di sviluppo, di bonifica e similari.

Il deputato Traversa, dichiarandosi favorevole al provvedimento, sottolinea l'importanza dell'irrigazione in tutto il territorio nazionale, non solo nelle regioni meridionali.

Il relatore Zurlo, rilevata la sostanziale unanimità di pareri favorevoli all'approvazione del disegno di legge, osserva che l'urgenza dell'erogazione del contributo all'Ente impedisce un esame più approfondito del vasto problema delle opere irrigue nel cui ambito si sarebbero dovuti affrontare vari altri aspetti e l'attività di altri enti analoghi come l'Ente di irrigazione per la Val di Chiana. Replicando alle osservazioni formulate chiarisce che l'Ente in esame non rientra tra quelli da regionalizzare, non potendo smembrare la sua struttura e attività tra le varie regioni.

Il Sottosegretario Salvatore nella replica, dopo aver sottolineato l'attività unitaria svolta dall'ente, respinge i rilievi circa la frammentarietà degli interventi governativi in questa materia, perché l'attuale Governo intende affrontare in modo organico tutti i vari problemi dell'agricoltura, come risulta dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente Rumor e dalle ripetute prese di posizione del Ministro dell'agricoltura a favore di una sollecita attuazione delle direttive comunitarie di una soluzione del problema dei fitti, della mezzadria e della ristrutturazione degli enti di sviluppo. È chiaro che tenendo sempre presente questa strategia a lungo e medio termine, il Governo porta avanti singoli provvedimenti, che, beninteso, si inseriscono nel quadro generale come attuazione dei vari punti in cui esso si articola. Respingendo la tendenza volta a minimizzare gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, fa rilevare che esistono, dopo l'approvazione della legge in materia di bonifica, fondi per le regioni del centro-nord per attività nel campo dell'irrigazione. Né può accettare in relazione alle regioni meridionali la dicotomia industria-agricoltura, ché, entrambe, sono essenziali per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Si passa all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 con un emendamento che recepisce un suggerimento della Commissione Bilancio sulla copertura per il 1974.

Successivamente il deputato Giannini illustra il seguente ordine del giorno:

La Commissione Agricoltura della Camera, nell'approvare il disegno di legge numero 1919-ter relativo al « Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania »;

considerato che l'attuazione del piano generale predisposto dall'Ente di cui sopra è considerato essenziale per lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni e, in particolare, per profonde trasformazioni in agricoltura, capaci di elevare i redditi contadini ed i livelli di occupazione nelle campagne e di consentire il conseguimento di avanzati obiettivi di sviluppo e di specializzazione di importanti produzioni zootecniche ed agricole di cui il mercato di consumo interno e l'economia nazionale hanno urgente bisogno;

che la costruzione di una agricoltura moderna e competitiva in quelle regioni con l'irrigazione costituisce la base di un diverso sviluppo di tipo industriale e di una nuova funzione delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno:

impegna il Governo

- 1) ad assicurare rapidamente il finanziamento integrale del piano dell'Ente irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia;
- 2) a concretizzare e fare attuare della Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con le regioni interessate, il progetto speciale n. 14 per l'utilizzazione delle acque in Puglia, Lucania ed Irpinia, approvato dal CIPE il 3 agosto 1972.

(0/1919-ter/1/11) Giannini, Bardelli, Bonifazi, Pegoraro, Riga Grazia, Mirate, Marpelli.

Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo che accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, il presentatore non insiste per la votazione sull'ordine del giorno.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Truzzi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno e proposte di legge:

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);

Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868);

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di sede legislativa).

Il relatore ricorda che la Commissione aveva sospeso l'esame per inviare alla Commissione bilancio i seguenti emendamenti all'articolo 1 sui quali i vari gruppi si erano dichiarati d'accordo:

Al primo comma sostituire la cifra: « 16.000 milioni » con la seguente: « 30.000 milioni ».

Al terzo comma sostituire la cifra: « 43.500 milioni » con la seguente: « 29.500 milioni ».

Al quinto comma sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 1972 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 1973 ».

Al quinto comma sostituire la cifra: « 57.000 milioni » con la seguente: « 71.000 milioni ».

La Commissione Bilancio ha approvato i primi tre e non il quarto emendamento ed ha suggerito, inoltre, una piccola modifica all'articolo 3, penultimo comma.

Il deputato Zurlo esprime le sue perplessità sul puro e semplice travaso di fondi che lascia comunque scoperta la situazione finanziaria degli Enti di sviluppo.

Il deputato Strazzi chiede al Governo se si dovrà attendere molto per il provvedimento sulla ristrutturazione e regionalizzazione degli enti di sviluppo.

Il deputato Bonifazi chiede al Governo se questo non sia un esempio tipico della frammentarietà e disorganicità degli interventi governativi in agricoltura. Respinge le nuove modalità di finanziamento risultanti dal parere della Commissione bilancio, che altera l'equilibrio del provvedimento. Per tale motivo sarebbe necessario insistere sull'emendamento all'articolo 1, quinto comma.

Il Presidente suggerisce di sospendere lo esame per riproporre alla Commissione bilancio di riesaminare l'emendamento al quinto comma dell'articolo 1, tendente ad aumentare lo stanziamento a 71 mila milioni. Propone inoltre di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa per accelerarne l'iter.

La Commissione concorda sulle proposte del Presidente.

Il Sottosegretario Salvatore nell'esprimere il parere favorevole del Governo al trasferimento alla sede legislativa, manifesta le sue perplessità sulla possibilità di ottenere gli ulteriori stanziamenti richiesti con l'emendamento al quinto comma dell'articolo 1.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 12,15. — Presidenza del Presidente Truzzi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Proposta di legge:

Lettieri ed altri: Adeguamento dell'indennità di servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato (*Urgenza*) (*Parere alla VII Commissione*) (2440).

Riferisce brevemente, in sostituzione del relatore, il Presidente il quale ricorda che il provvedimento era stato precedentemente assegnato in sede referente e successivamente in sede consultiva avendo chiesto la Commissione difesa la sede primaria. La Commissione decide quindi di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — Presidenza del Presidente MISASI.

La Commissione procede alla elezione di un Vicepresidente, in seguito alle dimissioni da tale carica, comunicate nella seduta dell'8 novembre scorso, del deputato Tocco.

Risulta eletto il deputato Maschiella.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente MISASI. — Intervengono il Ministro del commercio con l'estero, Matteotti e il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Bosco.

Disegno di legge:

Istituzione dei Centri per il commercio con . l'estero (Approvato dalla X Commissione del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2206).

(Discussione e rimessione all'Assemblea).

In apertura di seduta il Presidente Misasi comunica alla Commissione che il gruppo comunista ha presentato sul provvedimento in esame una richiesta di rimessione in Assemblea corredato dal prescritto numero di firme.

Il relatore Erminero, dichiarando di intervenire al fine di verificare la possibilità di un'eventuale modificazione dell'atteggiamento del gruppo comunista, si diffonde sulle ragioni che consigliano l'istituzione di centri regionali per il commercio estero specie in rapporto alla necessaria assistenza alle piccole e medie imprese, chiedendosi al contempo se tali centri così come sono previsti dal disegno di legge in esame rispondano ad una reale funzione promozionale o non si limitino piuttosto ad operare un pur giusto decentramento delle strutture amministrative esistenti.

Il Ministro Matteotti, dopo aver ricordato che il Senato ha modificato il disegno di legge originario introducendo nell'organo esecutivo dei centri regionali da istituire un rappresentante della regione, si diffonde sull'importanza che riveste la piccola e media impresa nel tessuto produttivo italiano e, in questo quadro, sottolinea il ruolo promozionale e assistenziale che i centri regionali per il commercio con l'estero potranno avere rispetto alla attività esportativa dell'industria minore. Ricorda inoltre le iniziative assunte dal Ministero del commercio con l'estero in ordine al più efficace funzionamento di tali centri: corsi per funzionari dei servizi esecutivi, impegno con la Unioncamere per una distribuzione dei contributi che avvantaggi le regioni a più basso livello di esportazione, produzione di materiale in collaborazione con le regioni per la individuazione promozionale dei prodotti da esportare, eccetera. Ritiene dunque che il Governo abbia compiuto per intero il suo dovere e avverte che la rimessione in Assemblea del provvedimento provocherà senza dubbio un lungo rinvio della sua discussione impedendo che i centri regionali possano cominciare a funzionare nel 1974.

I deputati Milani e Damico ribadiscono la richiesta presentata dal gruppo comunista precisando che essa intende creare le condizioni per una modifica sostanziale del disegno di legge anche attraverso l'eventuale costituzione in sede referente di un Comitato ristretto.

Il Presidente prende atto della richiesta del gruppo comunista e sospende la discussione sul provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 11. — Presidenza del Presidente Misasi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Bosco.

Disegno di legge:

Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (2429).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Aliverti illustra brevemente il provvedimento in esame che, modificando la legge istitutiva dell'ENEL, intende rimuovere l'ostacolo che attualmente impedisce a tale ente di partecipare a costituendi enti e società internazionali che abbiano come oggetto l'attività d'esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia e la realizzazione e l'esercizio di impianti nucleari. Propone che la Commissione richieda alla Presidenza della Camera la sede legislativa.

Il deputato Milani afferma che il suo gruppo non si oppone a tale richiesta; suggerisce però che si dia mandato al relatore di esperire gli opportuni contatti al fine di concordare con gli altri gruppi, nelle more della richiesta stessa, gli eventuali emendamenti da apportare al disegno di legge anche alla luce degli elementi che potranno emergere dall'audizione del Presidente dell'ENEL e del Presidente del CNEN fissata per la stessa giornata di oggi.

La Commissione consente con la proposta del deputato Milani e delibera all'unanimità,

con il consenso del rappresentante del Governo, di chiedere al Presidente della Camera che il provvedimento in esame sia deferito alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

Mercoledi 21 novembre 1973, ore 11,20. — Presidenza del Presidente Misasi.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ARNALDO MARIA ANGELINI, PRESIDENTE DELL'ENEL, E DEL PROFESSOR EZIO CLEMENTEL, PRESIDENTE DEL CNEN, SU PROBLEMI RELATIVI ALLA POLITICA NUCLEARE.

Il presidente Misasi, dopo aver ringraziato il professor Angelini e il professor Clementel per aver prontamente aderito all'invito della Commissione, prega i deputati presenti di porre i loro quesiti.

Il deputato D'Alema chiede anzitutto quale significato reale assume l'ingresso dell'ENEL nell'accordo Unipede e, in questo quadro, qual è il ruolo del programma PEC e quale l'importanza dell'accordo tra il CNEN e il francese Commissariat pour l'énergie nucléaire. Chiede inoltre chiarimenti sull'onere derivante all'ENEL per tale accordo ed afferma che l'interesse preponderante per il reattore veloce non deve far trascurare le questioni relative ai reattori provati specie in ordine alla necessaria acquisizione di tecnologie che possono garantire l'autonomia del nostro paese.

Il deputato Alesi chiede chiarimenti sull'incremento del consumo medio di energia elettrica e sui programmi ENEL per farvi fronte. Chiede inoltre dati sulla futura produzione di energia nucleare e sul costo che tale produzione comporta in rapporto alle fonti energetiche tradizionali.

Il deputato Bodrato chiede a qual punto sono attualmente gli accordi franco-tedeschi nel quadro del progetto Unipede e quali siano le possibilità di accesso alle conoscenze nucleari europee in rapporto al loro utilizzo in Italia. A questo proposito chiede anche un giudizio sul primo programma ISPE sul settore elettromeccanico.

Il deputato Erminero domanda in quale rapporto operativo si colloca il NIRA nei confronti dell'ENEL e del CNEN.

Il deputato Milani chiede chiarimenti sulla dichiarazione di intenzioni concordata per il programma Unipede, sulle scadenze previste in tale programma e sulle direttive contenute nella delibera CIPE che ha consentito all'ENEL di aderire a tale iniziativa.

Rispondendo agli intervenuti, il Presidente dell'ENEL, professor Angelini, traccia anzitutto la storia dell'iniziativa europea per un programma comune di reattori veloci, insistendo sull'importanza fondamentale che tale reattore riveste come mezzo primario di produzione dell'energia nella prospettiva del continuo incremento del contributo dell'energia nucleare e nel quadro dell'esigenza primaria dell'indipendenza energetica del nostro paese. Avverte quindi che la realizzazione del programma Unipede non assume un valore preclusivo nei confronti dei combustibili tradizionali data la specificità del ciclo dei combustibili dei reattori veloci. Ricorda che l'unico reattore dimostrativo di potenza in Europa è attualmente il francese Phoenix che è « andato critico » alla fine di agosto; ciò ha accresciuto l'interesse della Germania ad addivenire al più presto alla costituzione della società anonima prevista per la gestione del primo dei due impianti contemplati dalla dichiarazione d'intenzione concordata tra l'ENEL e gli enti nazionali elettrici francese e tedesco. Per avere titolo ad intervenire nell'impresa occorre modificare la legge istitutiva dell'ENEL: di qui l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 2429. Contesta quindi che la partecipazione italiana a tale progetto abbia carattere marginale poiché la suddivisione delle forniture prevista dalla dichiarazione d'intenzione interesserà l'industria italiana anche per le parti più qualificate della costruzione dei reattori veloci. Quanto al costo dell'impresa, ritiene, sulla base di previsioni francesi, che la spesa per il primo reattore non dovrebbe essere superiore a quella per un impianto nucleare tradizionale della stessa potenza, e cioè 150 miliardi per 500 megawatt. Si comincerà quindi a spendere il contributo italiano di 50 miliardi dopo un congruo periodo di sperimentazione sul Phoenix, allorché si deciderà concordemente di costruire l'impianto. Ricorda inoltre, a riprova che l'ENEL e il CNEL partecipino all'impresa in posizione di pari dignità con gli altri partners, che la dich arazione d'intenzioni riserva una esplicita menzione al contributo specifico che il CNEN apporta all'operazione attraverso il reattore di prova PEC.

Il Presidente Angelini si sofferma quindi ad illustrare i vantaggi che l'industria italiana può trarre dall'esperienza della costruzione del PEC e dall'accesso a tutte le conoscenze accumulate dagli altri paesi. A questo proposito nega che per i reattori di tipo provato ci si sia limitati ad una pedissequa imitazione della tecnologia americana. Dopo essersi soffermato ad illustrare la direttiva con cui il CIPE ha autorizzalo l'ENEL a sottoscrivere la dichiarazione di intenzioni e dopo aver ricordato che al fine di coordinare i rapporti di collaborazione tra l'ENEL, il CNEN e l'industria, rappresentata specialmente dal NIRA, è stato creato uno speciale comitato ad hoc, fornisce alla Commissione taluni dati sul contributo attuale dell'energia nucleare all'approvvigionamento energetico generale e ribadisce che il programma dell'ENEL prevede che nel 1980 il contributo dell'energia nucleare arriverà al 15-20 per cento del totale, mentre nel 2000 arriverà al 50-60 per cento.

... Il presidente del CNEN, professor Clementel, ricorda che il programma quinquennale del CNEN, elaborato nel luglio scorso, è già stato presentato all'apposita Commissione interparlamentare ed è ora all'esame del CIPE. Per quanto concerne i reattori veloci tale programma si incentra soprattutto sul reattore PEC e sui combustibili da provare in esso. Illustrando le condizioni per un soddisfacente inserimento dell'attività del CNEN nel contesto europeo, informa la Commissione sui contatti da lui avuti col responsabile del Commissariat pour l'énergie nucléaire (CEA) e su quelli successivamente verificatisi a livello più tecnico. Attraverso tali contatti sono stati fissati i principi della collaborazione fra il CNEN e il CEA che concernono fondamentalmente la ricerca comune sulla filiera veloce Phoenix, l'inserimento del PEC come strumento di prova per tale filiera e la costituzione di un comitato gestione paritetico. Riferisce anche che gli avviati contatti tra talune industrie italiane, quali l'AGIP nucleare, la FIAT e la NIRA e l'industria francese stanno procedendo verso un prevedibile sbocco positivo specie per quanto riguarda il combustibile e le pompe al sodio. Rileva quindi che questo tipo di collaborazione industriale nell'ambito del progetto Unipede è auspicata anche da un recente documento delle organizzazioni sindacali le quali inoltre invitano ad accelerare al massimo i tempi di attuazione. Dopo aver accennato alle questioni relative al riprocessamento e al connesso problema della collocazione dei rifiuti, si sofferma sullo stato del programma tedesco di reattore veloce e sulla capacità dell'industria tedesca nel campo nucleare; a questo proposito mette in rilievo le competenze specifiche che in tale campo hanno mostrato di possedere talune industrie italiane.

Il Presidente Misasi, dopo aver ringraziato i professori Angelini e Clementel degli ampi ragguagli forniti alla Commissione sull'atlività dell'ENEL e del CNEN in campo nucleare, ricorda di aver più volte rappresentato
alla Commissione l'opportunità di predisporre un'indagine conoscitiva sulle fonti di energia. L'Ufficio di Presidenza della Commissione
si è recentemente trovato d'accordo su tale
opportunità. Comunica quindi che la relativa
proposta sarà inserita nell'ordine del giorno
della prossima seduta della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Zanibelli. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Foschi, e per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (Approvato dal Senato) (Parere della I, della V e della XIV Commissione) (2165).

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea).

Il soltosegretario per il tesoro Fabbri fa presente che la Presidenza del Consiglio dei ministri invita la Commissione a sopprimere il secondo comma dell'articolo 8 e l'intero articolo 9 e a non approvare emendamenti che estendano i benefici della legge ad altre categorie di soggetti. In caso contrario, il Governo si vedrà costretto a chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

Il Presidente precisa che finora dai menibri della Commissione non sono stati presentati formalmente emendamenti.

Si passa, quindi, all'esame degli articoli, e vengono approvati, nel testo del Senato, quelli dall'1 al 7.

Il sottosegretario Fabbri insiste per la soppressione del secondo comma dell'articolo 8, che introduce un precedente, in tema di riconoscimento di periodi comunque coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria ancorché anteriori all'assunzione presso l'istituto o ente di provenienza, che il Governo non può accettare.

Il relatore Fortunato Bianchi si dichiara disposto ad accettare l'emendamento soppressivo del Governo per non compromettere l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il deputato Noberasco respinge l'emendamento governativo, di cui disconosce il fondamento sul piano dei principi e su quello economico.

Anche il deputato Giovanardi si dice contrario a modificare il testo trasmesso dal Senato, per non rimettere in discussione tutta la delicata materia.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento del Governo soppressivo del secondo comma dell'articolo 8, e respinge, altresì, l'emendamento del Governo soppressivo dell'intero articolo 9. Approva, quindi, i restanti articoli del provvedimento nel testo del Senato.

Il Presidente informa che il Governo ha richiesto, a norma dell'articolo 92 del Regolamento, la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Esso sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledi 21 novembre 1973, ore 10,25. — Presidenza del Presidente Zanibelli. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Foschi.

Proposte di legge:

Pisicchio ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278);

Gramegna ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411).

(Parere della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il deputato Pisicchio, in sostituzione del relatore assente, fa presente che il Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge ha elaborato un testo unificato, su cui chiede il trasferimento in sede legislativa. Il deputato Gramegna, sottolineata l'urgenza di approvare i provvedimenti, dichiara che il suo gruppo non si oppone alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Anche i deputati Della Briotta, Fortunato Bianchi e Ferioli, dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, di concordare sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge. La Commissione, quindi, con il consenso del Governo, delibera di chiedere il trasferimento stesso.

Il Presidente si riserva di acquisire il consenso degli altri gruppi.

Proposta di legge:

Mosca ed altri: Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (Parere della I e della V Commissione) (2215).

(Esame e rinvio con nomina di Comitato ristretto).

Il Presidente Zanibelli, in sostituzione del relatore assente, sottolinea la delicatezza del problema che la proposta di legge intende risolvere. Esso trae origine dalla situazione di disordine amministrativo in cui partiti e sindacati si sono trovati negli anni dell'immediato dopoguerra nonché dalle difficoltà che, successivamente, l'INPS ha opposto al versamento di contributi, da parte di tali associazioni, a favore dei loro dipendenti e dei loro dirigenti elettivi con attività continuativa. La regolarizzazione della posizione contributiva di tali soggetti è stata pregiudicata dalla circostanza che le associazioni tenute al versamento difettano di riconoscimento giuridico e, dunque, non è agevole inquadrarle nei settori merceologici ai fini della contribuzione all'INPS. Allo stato di incertezza ha cercato di ovviare una circolare ministeriale, alla stregua della quale partiti e sindacati sono stati ammessi a versare contributi con riferimento all'inquadramento nel settore del commercio. È, però, intervenuta qualche decisione giurisprudenziale che ha rimesso in questione tale soluzione. È opportuno, dunque, regolarizzare legislativamente la materia, evitando, nel contempo, di cadere nell'obiezione che, così facendo, si aprano indiscriminatamente le porte a soggetti i quali, in realtà, avevano rapporti soltanto occasionali con partiti e sindacati. Non sarà, comunque, difficile raggiungere una soluzione equa in sede di Comitato ristretto, cui è opportuno - a suo avviso - deferire la redazione di un testo definitivo.

Il deputato Gramegna pone in rilievo l'importanza del provvedimento, che pone riparo ad un'ingiustizia del passato. Si dice d'accordo sulla costituzione di un Comitato ristretto che, in tempi brevi, elabori un testo definitivo, sul quale si possa chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Fortunato Bianchi concorda, a nome del gruppo democristiano, sulla opportunità di costituire un Comitato ristretto: in quella sede si riserva di specificare la posizione del suo gruppo sulle singole questioni.

Il deputato Della Briotta aderisce alla proposta di costituire un Comitato ristretto che faciliti l'approvazione di questo provvedimento riparatore di vecchie ingiustizie.

Il sottosegretario Foschi concorda con la proposta del Presidente e dichiara non avere obiezioni di principio sul merito del provvedimento. Tiene, comunque, a fare presente che il Ministero del lavoro aveva predisposto uno schema di disegno di legge, analogo nella sostanza pur se non esteso ai dipendenti dei partiti, che, tuttavia, non ha potuto avere ulteriore seguito per i rilievi del Tesoro.

Il Presidente invita, tanto più dopo tale precisazione, il rappresentante del Ministero del lavoro a partecipare ai lavori del Comitato ristretto, per farsi interprete dell'avviso dell'intero Governo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge, riservandosi di nominare i membri del Comitato ristretto.

Alla fine di seduta, su sollecitazione del deputato Gramegna, la Commissione rinvia a giovedì 29 novembre 1973 la discussione della relazione Della Briotta sul bilancio dello Stato per il 1973, anche al fine di acquisire eventuali elementi nuovi in ordine alle competenze regionali in materia.

Il sottosegretario Foschi avverte la Commissione che nei prossimi giorni, definiti alcuni dettagli tecnici, il Governo presenterà il disegno di legge per i miglioramenti in campo previdenziale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

Mercoledì 21 novembre 1973, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Frasca.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO.

La Commissione procede all'elezione di un segretario.

Risulta eletto il deputato Dolores Abbiati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 novembre 1973, ore, 9,45. — Presidenza del Presidente Frasca. — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Guerrini.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (1612).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge n. 1612. Si passa all'esame degli articoli.

Intervenendo sull'articolo 1 il deputato Rampa rileva l'esigenza che la Commissione manifesti, attraverso un ordine del giorno, la volontà di finalizzare il contributo previsto nel disegno di legge alla divulgazione dei dati scientifici del Congresso e alla informazione dell'opinione pubblica, anche ai fini di una efficace opera di educazione sanitaria.

Dopo interventi dei deputati Cattaneo Petrini Giannina e La Bella, che condividono l'avviso espresso dal deputato Rampa, la Commissione approva senza emendamenti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato.

Intervenendo per dichiarazione di voto il deputato La Bella annuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando che è necessario trovare metodi diversi per lo scambio delle esperienze nel settore della ricerca scientifica.

Il relatore D'Aniello presenta quindi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione sanità,

preso atto della relazione e del dibattito svolto sul disegno di legge n. 1612,

auspica che

il contributo concesso sia finalizzato soprattutto alla pubblicizzazione dei risultati scientifici del Congresso, anche sul piano di un'efficace opera di educazione sanitaria, quanto mai opportuna nei riguardi di malattie tanto gravi e diffuse ».

0/1612/14/1

Dopo interventi del deputato Giacinto Urso e del sottosegretario Guerrini, che accetta l'ordine del giorno, quest'ultimo è approvato all'unanimità.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso a scrutinio segreto.

Proposta e disegno di legge:

Olivi ed altri: Integrazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Parere della VIII Commissione) (1489);

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (*Parere della I, III e V Commissione*) (1914).

La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti n. 1489 e 1914. Si inizia la discussione degli articoli del disegno di legge n. 1914, preso come testo base.

Intervenendo sull'articolo 1 il relatore Morini e il sottosegretario Guerrini sottolineano che si tratta di risolvere l'esigenza primaria di assicurare il finanziamento degli istituti, mentre i problemi di necessario aggiornamento della legislazione vigente potranno essere approfonditi in un secondo momento, salvo per alcune modifiche di adeguamento delle tabelle territoriali alla realtà regionale.

Il deputato La Bella, prendendo atto delle considerazioni del relatore e del sottosegretario e dell'impegno a rivedere quanto prima i punti carenti della normativa vigente, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi che aveva presentato.

La Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2, ai quali non vi sono emendamenti, nel seguente testo:

ART, 1.

All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza

tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi ».

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma:

« I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti ».

Dopo interventi del deputato Venturoli, del relatore Morini e del sottosegretario Guerrini, la Commissione approva inoltre un articolo aggiuntivo 2-bis presentato dal Governo, del seguente tenore:

ART. 2-bis.

Al'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite ».

Successivamente la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 3 e 4, ai quali non sono stati presentati emendamenti, nel seguente testo:

ART. 3.

Lo stanziamento annuo di lire 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n: 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.

A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto dei Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie dagli istituti per l'assolvimento

dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

ART. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni.

La Commissione approva poi il seguente articolo aggiuntivo 4-bis proposto dal relatore e inteso a modificare la tabella A annessa alla legge n. 503 del 1970:

ART. 4-bis.

La tabella *A* annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 (articolo 2) viene sostituita dalla seguente:

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino.	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, To- rino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- la Lombardia e dell'Emilia.	Brescia,	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- le Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie.	Padova.	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- l'Umbria e delle Marche.	Perugia,	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).	Roma.	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- l'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Tera- mo).	Teramo.	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Cam- pobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimen- tale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	Portici (Napoli).	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- la Puglia e della Basilicata (già Isti- tuto zooprofilattico sperimentale Sal- vatore Baldassarre).	Foggia.	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- la Sicilia.	Palermo.	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale del- la Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del hestiame).	Sassari.	Cagliari, Nuoro, Sassari.

Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente comma determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonché il trasferi-

mento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

La Commissione approva infine l'articolo 5 nel seguente nuovo testo trasmesso dalla Commissione bilancio allo scopo di integrare la indicazione di spesa e copertura con riferimento anche all'esercizio 1974:

ART. 5.

All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 3 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a lire 1.940 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del ministro del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge è quindi votato nel suo complesso a scrutinio segreto e approvato.

La proposta di legge n. 1489 è assorbita.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973, ORE 11,30. - Presidenza del Vicepresidente LA BELLA.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

Il Comitato procede all'elezione del presidente.

Risulta eletto il deputato Giannina Cattaneo Petrini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973, ORE 20,20. — Presidenza del Presidente CARRARO.

I senatori Follieri, Bertola e Chiaromonte riferiscono alla Commissione sullo stadio di avanzamento della redazione delle relazioni nei settori concernenti, rispettivamente, gli affari giudiziari, i rapporti fra mafia e pubblici poteri, le strutture socioeconomiche siciliane.

La Commissione, quindi, accogliendo le istanze avanzate dai senatori Follieri e Pisanò e dai deputati La Torre e Terranova, delibera di acquisire taluni documenti e di svolgere talune indagini ad integrazione dell'istruttoria.

La Commissione, infine, stabilisce di tornare a riunirsi mercoledì 28 novembre 1973 alle ore 20.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,35.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 22 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge: Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1573) — Relatore: Bressani — (Parere della II e della V Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma della agricoltura (2244);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

— (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Galloni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 22 novembre, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 72, 99, 171, 221, 369, 401, 506, 667, 703, 732, 1172, 1948, riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 22 novembre, ore 10.

Svolgimento di interrogazioni:

FRACANZANI e MARZOTTO CAOTORTA: numero 5-00504;

LOMBARDI RICCARDO: n. 5-00587;

Marchetti: n. 5-00573;

IOTTI LEONILDE ed altri: n. 5-00578; LOMBARDI RICCARDO: n. 5-00592; TROMBADORI ed altri: n. 5-00595.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974; stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1973 (Tabella n. 6);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— Relatore: Galli — (Parere alla V Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 (2413) — (Parere della V, VII e XII Commissione) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971 (2415) — Relatore: Salvi;

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Approvato dalla III Commissione del Senato) (2447) — (Parere della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore: Salvi.

Giovedì 22 novembre, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge Salvi ed altri n. 2169 (Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 22 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (Approvato dal Senato) (2002) — Relatore: Lospinoso Severini — (Parere della I e della V Commissione).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori Follieri ed altri: Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia – Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato, approvato dal Senato) (1614) — Relatore: Musotto — (Parere della I Commissione);

Discussione delle proposte di legge:

ZUCCALÀ ed altri: Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia – Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (Testo unificato, approvato dal Senato) (2428) — (Parere della I, della II e della X Commissione);

Balzamo ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482) — (Parere della I, della II, della X e della XII Commissione);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497) — (Parere della I, della II e della X Commissione);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (1845) (Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100) — (Parere della I e della X Commissione);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) — (Parere della I Commissione);

- Relatore: Castelli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (2476);

Relatore: Micheli Pietro — (Parere della V e della VI Commissione).

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 22 novembre, ore 11,30.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (2475);

VISENTINI: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468);

CASCIO: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346);

— (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Micheli Pietro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Giovedì 22 novembre, ore 9,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Giovedì 22 novembre, ore 10.

Comunicazioni del Presidente in merito ad una indagine conoscitiva sul piano petrolifero.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 novembre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (2475) — (Parere della II, della IV e della V Commissione);

VISENTINI: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468) — (Parere della IV e della V Commissione);

CASCIO: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346) — (Parere della IV Commissione);

- Relatore: La Loggia.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394) — Relatore: Spinelli — (Parere della I e della V Commissione).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 22 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2512):

MERLI ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (1046);

SERRENTINO e QUILLERI: Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti d'impegno (1435);

- Relatore: Merli.
- (Parere della V e della VI Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1416-B) — Relatore: Russo Ferdinando — (Parere della V Commissione).

Giovedì 22 novembre, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dela proposta di legge:

PICCINELLI e MARZOTTO CAOTORTA: Norme integrative dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (2365) — Relatore: Marocco — (Parere della V e della XIV Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione della Stato per l'anno 1974; stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 10) — Relatore: Bodrito;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 11) — Relatore: Mancini Antonio;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 — Relatori: Bodrito e Mancini Antonio;

- (Parere alla V Commissione).

Giovedì 22 novembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 730, 1165, 1166 e 2008, concernenti la disciplina dell'autotrasporto.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 22 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971,
n. 11, concernente la disciplina dell'affitto
dei fondi rustici. (Modificato dal Senato)
(945-B) — Relatore: De Leonardis — (Parere
della I e della IV Commissione).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) — (Parere della I, III, V, VI, VIII, IX e della XIII Commissione);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione della attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (Parere della V e della XIII Commissione);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (617) — (Parere della I, della V e della XIII Commissione);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) — (Parere della I, della V e della XIII Commissione);

- Relatore: Vetrone.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1365-B) — Relatore: Truzzi — (Parere della V Commissione).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 22 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

p'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo ope legis dei medici ospedalieri (845);

Belluscio: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

Boffardi Ines ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti (913);

Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (Parere della I e V Commissione);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460); ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

— (Parere della I Commissione) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

Svolgimento di interrogazioni:

TRIVA, VETERE e MARRAS: n. 5-00206.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 22 novembre, ore 10,30.

Esame delle relazioni sull'andamento della gestione della RAI-TV;

- Relatore: senatore Benaglia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 22 novembre, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per il riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato: audizione dei rappresentanti delle Regioni Liguria, Marche, Emilia-Romagna.

(Presso il Senato della Repubblica).

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Comitato permanente Affari comunitari.

Martedì 27 novembre, ore 17,30.

Discussione sulle comunicazioni del Governo concernenti le relazioni esterne della Comunità dei nove.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 28 novembre, ore 16.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 81);

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 83);

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 84);

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 85);

- Relatore: Reggiani;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 12) — Relatore: Accreman:

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 46)

- Relatore: Accreman;

contro il deputato Cerullo (Doc. IV, n. 16)

- Relatore: Cavaliere.

Esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 9) — Relatore: Revelli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 28 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (Parere della II, della V e della VI Commissione);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini

di un pubblico controllo (1475) — (Parere della II, della V e della VI Commissione).

- Relatore: Galloni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 28 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1586) — (Parere della I, della II, della IV, della V e della X Commissione);

LAURICELLA e STRAZZI: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640) — (Parere della II, della IV, della V e della X Commissione) — Relatore: Perrone.

Discussione delle proposte di legge: Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587) — Relatore: Lapenta — (Parere della I, della II, della IV, della VI e della VIII Commissione).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974; Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 9).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972.

- Relatore: Ascari Raccagni;
- (Parere alla V Commissione).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.